

LEGGE 14 agosto 1991, n. 281

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991

1. Principi generali

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con *decreto* del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

3. Competenze delle regioni

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo *habitat*;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente

legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

4. Competenze dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

5. Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantomila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tre milioni. [Comma abrogato]

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

6. Imposte

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.

2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.

3. Sono esenti dall'imposta:

a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;

b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;

c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;

d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche senza fini di lucro;

f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni. [Articolo abrogato dal D.L. 8/1993]

7. Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della *legge 23 agosto 1988, n. 400*.

9. Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo VIII(75)

Norme in materia di sanità pubblica veterinaria

Capo I

Disposizioni generali

Art. 98

(Oggetto e finalità)(93)

1. Il presente capo reca norme in materia di sanità pubblica veterinaria e disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei servizi del dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale della ATS.
2. I servizi di cui al comma 1 assicurano la tutela della salute umana e animale, agendo in stretto coordinamento tra loro e promuovendo il coinvolgimento di enti, associazioni e servizi che operano nel settore delle produzioni zootecniche.
3. Gli obiettivi da perseguire nell'ambito della sanità pubblica veterinaria sono determinati, nel contesto del piano nazionale integrato, dal piano sociosanitario integrato lombardo, dal piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria e dai relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 99

(Competenze delle ATS)(93)

1. Le competenze delle ATS in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti di origine animale fanno capo ai dipartimenti veterinari e sicurezza degli alimenti di origine animale e ai distretti di medicina veterinaria.
2. Ai dipartimenti sono attribuite funzioni di programmazione, coordinamento, gestione dei processi, supporto e verifica dell'attività di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare svolta dai distretti di medicina veterinaria.
3. Il dipartimento di prevenzione veterinario si articola nei servizi di sanità animale, igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e nell'unità operativa di igiene urbana veterinaria, prevenzione del randagismo, tutela degli animali d'affezione e interventi assistiti con animali (pet-therapy). I servizi assicurano le seguenti specifiche funzioni:
 - a) sanità animale:
 1. mantenimento dello stato di indennità degli allevamenti nei confronti delle malattie e prevenzione e controllo delle malattie infettive di interesse zoonosico e zootecnico negli animali d'allevamento e nella fauna selvatica;
 2. gestione delle anagrafi zootecniche, degli animali d'affezione e delle movimentazioni degli animali;
 3. gestione delle emergenze epidemiche e delle reti di epidemiosorveglianza;
 4. profilassi della rabbia e delle altre zoonosi e prevenzione e controllo della malattie infettive negli animali di affezione;
 - b) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale:
 1. mantenimento delle condizioni di igiene per la sicurezza degli alimenti e delle produzioni di origine animale lungo tutte le filiere di competenza veterinaria;
 2. gestione delle anagrafi degli stabilimenti di produzione, trasformazione, deposito e commercializzazione di alimenti di origine animale;
 3. gestione del sistema di allerta e interventi nei casi di malattie alimentari connesse al consumo di alimenti di origine animale;

4. gestione delle problematiche di natura sanitaria connesse con l'attività di importazione ed esportazione di prodotti di origine animale;
 5. verifica del rispetto della normativa sul benessere animale negli stabilimenti di macellazione e promozione dello stordimento animale anche per la macellazione rituale;
- c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche:
1. applicazione puntuale e omogenea delle misure di controllo sull'utilizzo del farmaco veterinario, sull'alimentazione animale, sul benessere e sulla riproduzione degli animali;
 2. controllo sugli impianti per la raccolta, il trattamento e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale e sulle strutture sanitarie;
 3. controllo delle condizioni igieniche degli allevamenti e degli animali produttori di alimenti destinati all'uomo;
 4. gestione delle anagrafi degli stabilimenti nel settore dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale e delle strutture della riproduzione;
 5. controllo sulla filiera del latte e sulla sperimentazione animale.
4. Le ATS in rapporto alle specifiche esigenze territoriali, assicurano, tramite l'unità operativa di igiene urbana veterinaria, prevenzione del randagismo, tutela degli animali di affezione e interventi assistiti con animali (pet-therapy), lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- a) interventi per la corretta convivenza dell'uomo con gli animali domestici, sinantropici e selvatici in ambito urbano, nel rispetto della normativa statale;(94)
 - b) interventi a tutela degli animali di affezione e di prevenzione del randagismo previsti dalla normativa statale e regionale;
 - c) iniziative di formazione e informazione da svolgere anche in ambito scolastico;
 - d) vigilanza sull'impiego degli animali utilizzati negli interventi assistiti con animali (pet-therapy).
5. Nelle ATS è garantito il governo di prossimità delle competenze professionali specialistiche tipiche del contesto, anche mediante apposite strutture organizzative.
6. I distretti veterinari delle ATS sono strutture dotate, nei limiti delle funzioni a loro assegnate, di autonomia gestionale, tecnica e amministrativa, per il conseguimento degli obiettivi aziendali. I distretti veterinari operano in coordinamento con il dipartimento veterinario dal quale dipendono funzionalmente e gerarchicamente per il raggiungimento e la rendicontazione degli obiettivi. Sono deputati a rilevare la domanda di prestazioni e servizi della specifica utenza e a organizzare ed erogare le prestazioni di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti di origine animale, secondo la vigente normativa. La definizione territoriale dei distretti veterinari, considerata la specificità territoriale dell'utenza, è prevista nella definizione dei POAS da parte dei direttori generali delle ATS, previa valutazione della direzione generale Welfare, con una articolazione che tenga conto del numero di allevamenti presenti sul territorio, del numero di strutture produttive di competenza veterinaria sul territorio, dei fattori di correzione per i territori disagiati come quelli di montagna, nonché per i territori con particolari peculiarità come quelli della Città metropolitana.
7. Al direttore generale della ATS compete la titolarità del potere sanzionatorio relativo alle funzioni esercitate in materia di sanità pubblica veterinaria di cui al presente capo.

Art. 100

(Piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria)(93)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano quinquennale regionale integrato della sanità pubblica veterinaria, che definisce:
 - a) le politiche regionali in materia di sanità pubblica veterinaria, tutela degli animali d'affezione e sicurezza alimentare, tenendo conto della specifica realtà territoriale;

- b) le linee di indirizzo e le modalità operative alle quali le ATS si devono attenere per la pianificazione delle attività di competenza, comprese le attività da porre in essere in caso di eventi imprevedibili ed emergenze e quelle necessarie a garantire il livello di conoscenza e di professionalità del personale;
- c) gli indicatori di contesto, di processo, di impatto e di risultato;
- d) le aree di interesse regionale su cui indirizzare la ricerca scientifica con il coinvolgimento delle università e degli altri enti e istituti di ricerca presenti sul territorio regionale;
- e) le misure di supporto alle imprese della filiera agroalimentare, anche per quanto riguarda l'export dei loro prodotti, con la costante e crescente integrazione tra organizzazione sanitaria e territorio, coinvolgendo gli operatori economici, sanitari, associazioni dei consumatori e rappresentanti di categoria;
- f) le modalità di valutazione degli interventi in relazione al raggiungimento degli obiettivi indicati dal piano;
- g) le azioni di coordinamento con il piano regionale integrato della prevenzione e il piano nazionale integrato.

2. La Giunta regionale prevede risorse a destinazione vincolata per le ATS per il finanziamento delle attività previste dal piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria e per il raggiungimento dei relativi obiettivi.

Art. 101(95)

Art. 102(95)

Art. 103(95)

Capo II

Norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

Art. 104

(Finalità e definizioni)(96)

1. La Regione, anche al fine di favorire la convivenza tra uomo e animale, nonché di tutelarne la salute e il benessere, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali d'affezione a cui riconosce la dignità di esseri viventi, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono, nonché la detenzione in isolamento.

2. Ai fini del presente capo, per animale d'affezione si intende ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per suo diletto e compagnia o che può svolgere attività utili all'uomo.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in libertà, in contesti urbani ed extraurbani. Restano esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

Art. 105

(Obblighi e divieti)(96)

1. È vietato:

- a) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore a dodici mesi, animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, comunque sofferenti o in condizioni tali da suscitare pietà;
 - b) detenere gli animali in siti di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla normativa regionale per i ricoveri degli animali d'affezione;
 - c) privare gli animali della quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole;
 - d) usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;
 - e) destinare al commercio cani o gatti non identificati e non registrati in anagrafe o di età inferiore ai novanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione;
 - f) vendere animali a minorenni.
2. Gli animali d'affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana.
 3. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscriverlo all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. L'identificazione in modo unico e permanente del cane con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, è contestuale all'iscrizione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione ed è eseguita dai veterinari accreditati dall'ATS o dai veterinari delle ATS.
 4. Il proprietario, il possessore o il detentore di un cane è tenuto a denunciare all'anagrafe degli animali d'affezione entro quindici giorni qualsiasi cambiamento anagrafico, quali cessione, decesso o cambio di residenza ed entro sette giorni la scomparsa per furto o per smarrimento.
 5. I medici veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno l'obbligo di accertare la presenza del microchip, o del tatuaggio leggibile, sui cani. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione degli animali.
 6. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare a essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
 7. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d'intesa con l'ATS competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.

Art. 106

(Rifugi per animali)(96)

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane ospitano nei canili e gattili rifugio:
 - a) i cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari previsti nei canili sanitari ed effettuati dai dipartimenti di prevenzione veterinari delle ATS;
 - b) i cani e i gatti affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica;
 - c) i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario e accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento;
 - d) altri animali d'affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura.
2. I gestori dei rifugi devono adottare opportune misure al fine del controllo delle nascite.
3. I cani ricoverati presso i rifugi possono essere sterilizzati per finalità di interesse pubblico dai medici veterinari delle ATS o da medici veterinari liberi professionisti, incaricati dall'ATS o dai comuni.

4. I rifugi garantiscono l'assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione necessari, anche mediante convenzioni con strutture pubbliche o private.
5. I rifugi sono aperti al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato e la domenica, per un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura sono esposti all'ingresso delle strutture. Gli operatori degli enti di protezione degli animali possono accedere alle strutture anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico purché concordati con i responsabili delle strutture stesse.
6. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di privati cittadini per lo svolgimento dell'attività della struttura.
7. I gestori dei rifugi convenzionati devono permettere la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile di cui all'articolo 111 preposti alla collaborazione per la gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.

Art. 107

(Funzioni e competenze della Regione, della ATS e del sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria)(96)

1. La Giunta regionale istituisce l'anagrafe degli animali d'affezione e approva, con la collaborazione tecnica della Consulta regionale di cui all'articolo 110, acquisito il parere della commissione consiliare competente, il piano regionale triennale degli interventi in materia di:
 - a) educazione sanitaria e zoofila;
 - b) controllo demografico della popolazione animale;
 - c) prevenzione del randagismo.
2. Il piano di cui al comma 1 include gli interventi educativi di responsabilizzazione dei proprietari.
3. Sulla base dei dati provenienti dall'anagrafe degli animali da affezione, dal censimento delle colonie feline e dalle strutture di ricovero autorizzate, il piano prevede:
 - a) i criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani e della formazione di colonie urbane di gatti liberi;
 - b) le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
 - c) i criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, le scuole, gli enti locali e i privati, del raggiungimento degli obiettivi;
 - d) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge n. 281/1991.
4. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione del presente capo e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione. A tal fine la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione triennale che contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
 - a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti tenuti all'attuazione del presente capo, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
 - b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;
 - c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;

- d) quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dal presente capo;
- e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale su base provinciale.
- 5.** Gli interventi previsti dal piano sono attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le ATS, i comuni, le associazioni di cui all'articolo 111, gli enti e gli istituti di ricerca.
- 6.** La ATS, tramite idonea articolazione, garantisce le funzioni e le attività sanitarie sul proprio territorio, in particolare:
- a) la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione;
 - b) l'organizzazione dell'attività di accalappiamento dei cani vaganti, nonché di raccolta dei gatti che vivono in libertà ai fini della loro sterilizzazione e di ricovero sanitario;
 - c) il censimento delle zone in cui esistono colonie feline;
 - d) gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina;
 - e) l'attività di vigilanza, di prevenzione e di accertamento;
 - f) gli interventi di pronto soccorso finalizzati alla stabilizzazione di cani vaganti o di gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati e il ricovero sanitario per l'esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia sui cani vaganti e sui gatti che vivono in libertà.
- 7.** Al direttore generale della ATS competono:
- a) la titolarità dei poteri sanzionatori;
 - b) l'approvazione, su proposta del dipartimento veterinario, dei progetti attuativi degli interventi affidati dal piano regionale alla ATS.
- 8.** Le strutture destinate al ricovero degli animali d'affezione, per finalità sanitarie, di tutela, di allevamento, commerciali, amatoriali, sono registrate nell'anagrafe degli animali d'affezione, da parte della ATS territorialmente competente; a tal fine, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune che, anche con il preventivo coinvolgimento della ATS, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti.
- 9.** Restano ferme le competenze del sindaco, quale autorità sanitaria locale, per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
- 10.** Gli atti e provvedimenti del sindaco, quando non sono adottati su proposta del dipartimento di prevenzione veterinario, sono adottati sentito il dipartimento stesso.
- 11.** Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle loro condizioni fisiche.
- 12.** Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane competono:
- a) la predisposizione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune; le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ATS competenti in comodato d'uso;
 - b) il servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti;
 - c) l'attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento delle infrazioni previste dal presente capo, effettuata dal corpo di polizia locale;
 - d) la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi del presente capo e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi degli uffici tutela animali, ove istituiti, e della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 111 e dei medici veterinari;
 - e) la predisposizione di sportelli per l'anagrafe degli animali d'affezione;
 - f) la collaborazione con le ATS per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione;
 - g) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ATS, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline.

13. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 12, lettera c), i comuni possono avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'articolo 111 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 108

(Cani smarriti e rinvenuti)(96)

1. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni al dipartimento di prevenzione veterinario o alla polizia locale territorialmente competenti. L'organo che riceve la denuncia di scomparsa deve registrarla nell'anagrafe canina.
2. Chiunque ritrovi un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario di una ATS, anche diversa da quella in cui è avvenuto il ritrovamento o alla polizia locale del comune in cui è avvenuto il ritrovamento stesso, consegnandolo al più presto al canile sanitario o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve la segnalazione del ritrovamento deve comunicarla prontamente ai fini della registrazione nell'anagrafe canina.
3. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure e il mantenimento. La Giunta regionale definisce i criteri, le modalità per la determinazione dei costi e i provvedimenti da assumere a carico degli inadempienti all'obbligo di ritiro.
4. Gli interventi sanitari, con particolare riguardo al controllo medico-veterinario, all'identificazione e agli interventi di pronto soccorso prestati ai cani di cui al presente articolo, sono effettuati dal dipartimento di prevenzione veterinario intervenuto e sono posti a carico della ATS competente per territorio.
5. Gli animali ricoverati nelle strutture sanitarie, nei rifugi e in quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.
6. I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani inutili sofferenze.

Art. 109

(Eutanasia)(96)

1. I cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture sanitarie e rifugi e i gatti che vivono in libertà possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di loro comprovata pericolosità.
2. La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasi che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.
3. Ciascuna struttura tiene un registro degli animali soppressi in cui sono specificati la diagnosi e il motivo della soppressione.

Art. 110

(Consulta regionale)(96)

1. E' costituita, con deliberazione della Giunta regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta regionale per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo composta da:
 - a) un dirigente della struttura regionale competente;
 - b) un medico veterinario di una ATS;
 - c) tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione regionale dei comuni lombardi (ANCI Lombardia);
 - d) tre esperti designati dalle associazioni di cui all'articolo 111;
 - e) un docente della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano;
 - f) due medici veterinari designati dalle associazioni di categoria dei medici veterinari;
 - g) un medico veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini provinciali dei medici veterinari;
 - h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.
2. La Consulta esprime parere sul piano regionale triennale degli interventi di cui all'articolo 107 e collabora con i servizi veterinari nell'ambito degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo.

Art. 111

(Volontariato)(96)

1. Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) o riconosciute a livello nazionale e il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente possono collaborare all'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con la ATS o con i comuni.

Art. 112

(Sanzioni)(96)

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) da € 150 a € 900 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, lettere a), b), c) e d), comma 2 e comma 6;
 - b) da € 25 a € 150 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, commi 3, primo periodo, e 4;
 - c) da € 50 a € 300 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 109;
 - d) da € 500 a € 3.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, lettera e), comma 3, secondo periodo, e per lo svolgimento di attività in strutture destinate al ricovero degli animali d'affezione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 107, comma 8.
2. Ferme restando le sanzioni previste dal comma 1, si applica la sanzione da € 150 a € 900 per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 114.
3. Le somme riscosse sono introitate dalle ATS anche attraverso i comuni e sono destinate alla realizzazione degli interventi conseguenti all'attuazione del presente capo.

Art. 113

(Interventi assistiti con animali)(96)

1. La Regione riconosce il ruolo degli animali come mediatori nei processi educativi e terapeutico-riabilitativi e promuove gli interventi assistiti con gli animali, improntati a rigorosi criteri scientifici e volti a tutelare sia il paziente sia

gli animali coinvolti.

Art. 114

(Regolamento)(96)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità', sentita la Consulta regionale di cui all'articolo 110 e previo parere della competente commissione consiliare, definisce con regolamento:

- a) i criteri per il funzionamento e la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, comprendendo l'anagrafe canina e felina regionale;
- b) le tipologie, i requisiti strutturali e di funzionamento delle strutture di ricovero degli animali d'affezione, nonché i criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti;
- c) le modalità di gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà;
- d) i criteri per l'accesso di animali d'affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
- e) i criteri per la cessione e l'affido degli animali d'affezione;
- f) i criteri per rendere riconoscibili i cani di assistenza alle persone con disabilità in modo da facilitare il loro accesso, ovunque, insieme al proprietario;
- g) i criteri per la corretta gestione, detenzione e addestramento degli animali;
- h) i requisiti per la detenzione degli animali d'affezione, ivi compreso il divieto di utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario.

Art. 115(97)

Art. 116(97)

Art. 117(97)

Art. 118(97)

Art. 119(97)

Art. 120(97)

Art. 121(97)

Art. 122(97)

Art. 123(97)

Titolo IX(75)

Disposizioni transitorie e finali

Art. 124

(Disposizioni in merito ai regolamenti comunali di igiene e abolizione di nulla osta)

1. La Giunta regionale emana direttive in ordine ad aspetti disciplinati dai regolamenti comunali di igiene.
2. Fino all'emanazione delle direttive di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento locale di igiene tipo, per quanto compatibili con il presente testo unico, con la normativa nazionale e comunitaria.
3. Resta abolito il nulla osta all'esercizio di attività lavorative e depositi di cui al paragrafo 3.1.9. del regolamento indicato al comma 2. Il nulla osta è sostituito da una dichiarazione di inizio attività produttiva.

Art. 125

(Abolizione di autorizzazioni sanitarie e di adempimenti in materia di sanità pubblica e veterinaria)

1. Sono aboliti gli adempimenti e le autorizzazioni di cui all'allegato B.
2. In conformità ai regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare, regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, regolamento (CE) 853/2004, regolamento (CE)n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, gli operatori del settore notificano alle ASL, ai fini della registrazione, ogni stabilimento che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, oppure, nel caso in cui sussista l'obbligo del riconoscimento, presentano alle ASL la relativa istanza.
3. Gli spostamenti in ambito regionale degli animali per ragioni di pascolo vagante, alpeggio e transumanza sono soggetti all'obbligo di comunicazione preventiva al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL di partenza che provvede a informare l'ASL di destinazione ed eventualmente le ASL interessate dal tragitto.

Art. 126

(Formazione, aggiornamento e addestramento degli addetti al settore alimentare)

1. Gli operatori del settore alimentare provvedono alla formazione, addestramento e aggiornamento del proprio personale addetto ad una o più fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004.
2. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e controllo, verificano, anche sulla base di direttive regionali, l'adeguatezza delle procedure formative, con particolare riferimento



Ministero della Salute

**NORME NAZIONALI SULLA TUTELA
DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE
E LOTTA AL RANDAGISMO**

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ





NORME NAZIONALI SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO

PREMESSA

IL PRESENTE OPUSCOLO
INFORMATIVO SI PREFIGGE
L'OBIETTIVO DI RENDERE
FACILMENTE INDIVIDUABILI
I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ
CHE LA NORMATIVA VIGENTE
ATTRIBUISCE A CIASCUNA
ISTITUZIONE PUBBLICA NONCHÉ
DI CHIARIRE IN MANIERA
SEMPLICE E SCHEMATICA
I DOVERI CHE COMPETONO
AI PROPRIETARI E DETENTORI
DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti dal punto di vista normativo sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, che enuncia il principio generale secondo il quale *"lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente"*.



COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

Attraverso tale provvedimento legislativo è stato compiuto un importante passo in avanti dal punto di vista etico-culturale, riconoscendo agli animali d'affezione il diritto alla vita e vietando la soppressione di quelli senza proprietario rinvenuti vaganti sul territorio.

Alle Regioni e Province autonome è stato demandato il compito di rendere applicative le norme nazionali emanando propri provvedimenti, mentre specifici compiti e responsabilità sono stati attribuiti alle diverse Istituzioni ed Autorità di controllo competenti nella materia, nonché ai proprietari degli animali.

Negli ultimi anni ulteriori provvedimenti, quali l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 e le recenti ordinanze ministeriali, hanno integrato ed arricchito il quadro normativo prevedendo nuovi adempimenti sia per le pubbliche amministrazioni che per i proprietari e detentori di animali.

LE NORME PRINCIPALI

Legge 14 agosto 1991 n° 281
"Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Accordo 6 febbraio 2003
tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di "benessere degli animali da compagnia e pet therapy"
recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003

Ordinanza 6 agosto 2008
"Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina"

Ordinanza 18 dicembre 2008 e successive modifiche
"Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati"

Ordinanza 3 marzo 2009
"Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani"

COMPITI DELLO STATO

- Ripartizione annuale del fondo istituito per garantire l'attuazione della Legge 281/91.
- Attivazione dell'anagrafe canina nazionale e gestione del sistema informatico.
- Promozione di programmi di informazione ed educazione per favorire il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere nonché l'utilizzazione degli animali da compagnia nella pet therapy.
- Individuazione dei criteri ed emanazione di linee guida per la programmazione dei corsi di formazione per i proprietari di cani.

- Registrazione dei produttori e distributori di microchip, attribuzione agli stessi delle serie numeriche dei codici identificativi elettronici e aggiornamento del relativo elenco nazionale.

COMPITI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

- Emanazione di leggi e regolamenti applicativi delle norme nazionali.
- Istituzione dell'anagrafe canina regionale, interoperativa con quella nazionale.
- Individuazione dei criteri per il risanamento dei canili e la costruzione dei rifugi per cani.
- Ripartizione dei contributi statali fra gli

enti locali.

- Realizzazione di un programma di prevenzione del randagismo che preveda sia informazione ed educazione nelle scuole, che formazione ed aggiornamento del personale delle Regioni, degli Enti locali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) che operano in questo ambito.
- Promozione di iniziative mirate all'accoglienza temporanea di cani e gatti presso strutture di villeggiatura turistica.
- Promozione delle attività di pet therapy.
- Indennizzo agli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani selvatici o inselvatichiti, accertate dal Servizio Veterinario dell'ASL.
- Rilascio dell'autorizzazione (ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320) per le attività commerciali con animali, di allevamento, addestramento e custodia.
- Regolamento dei cimiteri per gli animali da compagnia.

COMPITI DEI COMUNI (SINDACO)

- Attuazione di piani di controllo delle nascite di cani e di gatti.
- Risanamento dei canili comunali e costruzione di rifugi per cani.
- Gestione dei canili e gattili direttamente o tramite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati.
- Organizzazione, congiuntamente alle ASL, di percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata "patentino", anche in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le



Ministero della Salute

facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie, quelle di protezione degli animali e gli educatori cinofili.

- Individuazione, in collaborazione con i servizi veterinari, dei proprietari di cani soggetti all'obbligo di svolgimento dei percorsi formativi.
- Identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite il Servizio Veterinario pubblico, dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate.
- Dotazione alla Polizia locale, di almeno un dispositivo di lettura di microchip iso-compatibile.
- In caso di avvelenamento di un animale di specie domestica o selvatica, il sindaco deve:
 - Impartire immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine in collaborazione con le altre Autorità competenti;
 - Provvedere, entro 48 ore dall'accertamento della violazione, ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata dall'avvelenamento;
 - Far segnalare con apposita cartellonistica, l'area di pericolo;
 - Predisporre e intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.

COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL

- Vigilanza e controllo dello stato sanitario di canili, gattili e rifugi.
- Identificazione e contestuale registrazione dei cani in anagrafe canina e verifica della presenza del microchip.
- Sterilizzazione dei randagi e dei cani ospitati nei canili.
- Vigilanza e ispezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia degli animali d'affezione.
- Organizzazione, d'intesa con i Comuni, dei percorsi formativi previsti per i proprietari di cani.
- Attivazione, a seguito di morsicature o aggressioni, di un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
- Individuazione, in caso di rilevazione di elevato rischio di aggressività, delle misure di prevenzione ivi inclusa la necessità di un intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
- Tenuta ed aggiornamento del registro dei cani a rischio elevato di aggressività.
- Invio all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio, delle spoglie degli animali domestici o selvatici, deceduti per sospetto avvelenamento, e di ogni altro campione utile ai fini della conferma diagnostica.

COMPITI E OBBLIGHI DEL VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA

- Verifica della presenza dell'identificativo elettronico (microchip).
- Informazione al proprietario o detentore degli obblighi di legge, in caso di assenza o illeggibilità del codice identificativo.
- Identificazione degli animali mediante applicazione di microchip e contestuale registrazione in anagrafe canina regionale, se abilitato ad accedervi.
- Informazione ai proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi.
- Segnalazione ai Servizi Veterinari della ASL, della presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale.
- Rispetto del divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane se non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - recisione delle corde vocali;
 - taglio delle orecchie;
 - taglio della coda (fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard);
 - estirpazione delle unghie.
- Rilascio di apposito certificato medico-legale attestante le finalità curative degli interventi chirurgici effettuati su corde vocali, orecchie e coda.
- Segnalazione al Sindaco e al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio in caso di diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica.
- In caso di decesso di un animale per

sospetto avvelenamento, invio delle spoglie e ogni altro campione utile, con relativo referto anamnestico, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASL.



Ministero della Salute

RESPONSABILITÀ E DOVERI DEL PROPRIETARIO E DEL DETENTORE

- Divieto di abbandono dei cani, gatti o qualsiasi altro animale d'affezione custodito.
- Responsabilità sia civile che penale per danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal proprio cane.
- Obbligo di segnalare alle Autorità competenti il decesso del proprio cane a causa di esche o bocconi avvelenati.
- Obbligo di:
 - Far identificare con microchip e iscrivere il proprio cane nell'anagrafe regionale nel secondo mese di vita.
 - Fornire al proprio animale:
 - il cibo e l'acqua regolarmente e in quantità sufficienti;
 - le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - idoneo esercizio fisico;
 - una regolare pulizia degli spazi di dimora.
 - Prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga del proprio animale.
 - Garantire la tutela di terzi da aggressioni.
 - Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
 - Portare con sé una museruola, rigida o

morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

- Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.
- Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore.
- Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
- Provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, qualora il proprio cane sia stato inserito nel Registro dei cani a rischio elevato di aggressività tenuto dai Servizi Veterinari.

È VIETATO A CHIUNQUE

- Abbandonare un animale da compagnia.
- Utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastica, metalli e materiale esplosivo.
- Detenere, utilizzare e abbandonare alimenti preparati in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che li ingerisce.



Ministero della Salute

Direzione generale della Sanità animale e del Farmaco Veterinario
Direzione generale della Comunicazione e Relazioni Istituzionali

www.salute.gov.it

Nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013)

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2008 su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013) (2007/2260(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti la comunicazione della Commissione su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013) (COM(2007)0539) ("Comunicazione su una strategia per la salute degli animali"), secondo cui "Prevenire è meglio che curare", e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione (valutazione d'impatto e sintesi della valutazione d'impatto) che la accompagnano (SEC(2007)1189 e SEC(2007)1190),
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6-0147/2008),
- A. considerando che la salute degli animali è strettamente collegata alla salute delle persone a causa della possibilità di una trasmissione diretta o indiretta di talune malattie,
- B. considerando che la salute degli animali è fondamentale a livello economico, poiché le malattie degli animali riducono la produzione animale e provocano la morte degli animali, il loro abbattimento e una conseguente perdita economica,
- C. considerando che gli animali sono essere viventi senzienti e che la loro protezione e il loro trattamento corretto rappresentano una delle sfide verso un'Europa della cultura e della civilizzazione nel XXI secolo,
- D. considerando che le grandi epidemie che colpiscono gli animali possono spesso provocare squilibri e problemi sociali nelle aree rurali,
- E. considerando che uno degli elementi, ma non l'unico, che contribuisce alla salute degli animali è il loro benessere, basato su considerazioni etiche, sociali, morali ed economiche, e che deve poggiare su basi scientifiche solide,
- F. considerando la crescente globalizzazione degli scambi commerciali e l'aumento registrato nel commercio di prodotti animali, sia nell'Unione europea che a livello internazionale,
- G. considerando che occorre una cooperazione coordinata a livello comunitario e globale per affrontare i problemi relativi alla salute degli animali,
- H. considerando che l'efficacia delle misure a favore della salute degli animali dipende non soltanto dalle azioni amministrative, ma anche dall'impegno e dalla cooperazione informata di tutte le parti interessate,
- I. considerando che la prevenzione dell'incidenza delle malattie degli animali è il migliore modo per lottare contro quest'ultime, secondo i principi "prevenire è meglio che vaccinare" e "curare è meglio che abbattere gli animali inutilmente",

- J. considerando che non vi è alcuna differenza fra la qualità dei prodotti ottenuti da animali vaccinati (d'urgenza) e di quelli ottenuti da animali non vaccinati, ma che i mercati all'interno e all'esterno dell'Unione europea possono non accettare prodotti ottenuti da animali vaccinati (d'urgenza) e che gli allevatori e gli altri operatori necessitano di sufficienti garanzie sulla disponibilità dei mercati a ricevere tali prodotti senza decurtazioni di prezzo,
- K. considerando che frontiere più aperte, la maggiore domanda di cibo a livello mondiale, il commercio mondiale, la mobilità delle persone nel mondo, il riscaldamento globale e il commercio illegale comportano maggiori rischi per la salute degli animali,
1. accoglie con favore lo sviluppo di un approccio strategico alla politica comunitaria in materia di salute degli animali; sostiene inoltre gli scopi, obiettivi e principi complessivi stabiliti nella comunicazione sulla strategia per la salute degli animali che consentiranno all'UE di rafforzare i propri meccanismi di prevenzione e la sua preparazione dinanzi all'insorgere di nuove epizootie;
 2. invita la Commissione a presentare un piano d'azione, come previsto nella comunicazione sulla strategia per la salute degli animali;
 3. avverte il Consiglio e la Commissione dell'impossibilità di rispettare il periodo 2007-2013 stabilito nella comunicazione sulla strategia per la salute degli animali, dal momento che le discussioni relative alla comunicazione sono ancora in corso e che la legislazione di base richiesta per la sua attuazione non sarà in vigore per lo meno fino al 2010;
 4. chiede pertanto che la Commissione abbia una maggiore ambizione e una visione a più lungo termine quando presenta le sue proposte legislative, così da poter trarre vantaggio da altre discussioni aventi incidenza sulle risorse di bilancio e sulle priorità politiche dell'Unione europea in futuro;
 5. approva l'auspicio manifestato affinché tale nuova strategia e politica si basi su un singolo quadro giuridico in materia di salute degli animali nell'Unione europea che tenga debito conto delle norme e degli orientamenti dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE);
 6. sottolinea che gli agricoltori, gli allevatori e i proprietari di animali svolgono un ruolo fondamentale nel monitoraggio, nel mantenimento e nella promozione della salute degli animali da allevamento e nella prevenzione e individuazione delle malattie;
 7. sottolinea l'importanza del ruolo della professione veterinaria e di allevatore che dovrebbero essere in prima linea nello sviluppo e nella fornitura di servizi specializzati e dinamici, quali la pianificazione in materia di salute degli animali; esprime preoccupazione in merito alla copertura veterinaria di talune aree rurali nell'Unione europea;
 8. sottolinea inoltre il ruolo dell'essere umano nella diffusione delle epizootie, a causa della crescente mobilità;
 9. condivide l'obiettivo della strategia per la salute degli animali di investire maggiormente sulle misure di prevenzione e su un sistema di controllo, riducendo in tal modo la probabilità che insorgano epizootie; condivide il principio "prevenire è meglio che curare";

10. sottolinea che non vi è alcuna differenza fra i beni ottenuti da animali vaccinati e quelli ottenuti da animali non vaccinati;
11. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i prodotti ottenuti da animali vaccinati (vaccinazione profilattica) possano essere commercializzati in tutta l'Unione europea;
12. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire a livello internazionale l'accettazione dei prodotti di animali vaccinati;
13. approva la visione e lo scopo espressi nella comunicazione sulla strategia per la salute degli animali, secondo cui "un vasto processo di consultazione delle parti interessate" e "un preciso impegno per ottenere livelli elevati nel campo della salute degli animali" faciliteranno sia la definizione di priorità coerenti con gli obiettivi strategici che una revisione degli elementi che potrebbero costituire norme accettabili ed adeguate;
14. è favorevole al riconoscimento nella comunicazione sulla strategia per la salute degli animali del rapporto critico tra la salute degli animali e il loro benessere e auspica che nella prossima politica in materia le due questioni siano interconnesse;
15. attende con interesse l'esito del progetto preparatorio sulle stazioni di sosta per animali e i risultati di un sondaggio volto a individuare le esigenze e i mezzi necessari per migliorare la salute degli animali durante il trasporto e le soste alle stazioni di controllo;
16. si compiace per il fatto che l'obiettivo della strategia sia la salute di tutti gli animali, in modo da comprendere anche gli animali domestici inselvatichiti, a cui non è fatto esplicito riferimento, nella misura in cui sussista il rischio che trasmettano malattie ad altri animali o all'uomo;
17. si compiace per l'intenzione della Commissione di adottare una strategia di comunicazione del rischio, gestita dalle parti interessate e dai consumatori; rileva che, benché la produzione animale europea sia più sicura che mai e sia soggetta a rigorosi controlli, la percezione che i cittadini hanno riguardo a tale settore è lontana dall'essere soddisfacente, la qual cosa, in occasione di talune recenti crisi, ha già provocato problemi per il mercato a motivo della perdita di fiducia;
18. sostiene il concetto di popolazione destinataria identificato e trattato nella comunicazione della Commissione sulla strategia per la salute degli animali: proprietari di animali, membri della professione veterinaria, aziende della catena alimentare, industria relativa alla salute degli animali, gruppi che rappresentano gli interessi degli animali, ricercatori, insegnanti, organi direttivi delle organizzazioni sportive e ricreative, strutture didattiche, consumatori, viaggiatori, autorità competenti degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea, e ritiene necessario includere esperti di ingegneria veterinaria;
19. osserva che la strategia per la salute degli animali dovrebbe altresì includere le attività delle imprese di macellazione e di trasporto degli animali e dei produttori e fornitori di mangimi, tenendo conto della necessità di una semplificazione amministrativa;
20. osserva che, con il suo approccio preventivo, la strategia per la salute degli animali deve sviluppare le necessarie misure legislative e finanziarie per monitorare gli animali domestici e quelli randagi e impedire la propagazione delle epidemie animali e dei

problemi legati alla salute animale; la strategia deve, in particolare, contemplare programmi di vaccinazione ed altre misure di profilassi per quanto concerne le malattie che possono essere trasmesse da cani e gatti randagi, in particolare laddove non è attualmente possibile alcuna vaccinazione; esorta la Commissione a valutare le eventuali ripercussioni sul piano economico e sociale della propagazione delle epidemie animali e della mobilità delle persone e dei loro animali domestici;

21. richiama l'attenzione sul fatto che la strategia proposta può condurre a risultati positivi se sono definiti in modo chiaro e trasparente i finanziamenti delle singole azioni, condizione che non è stata soddisfatta nella comunicazione sulla strategia per la salute degli animali; deplora che la Commissione non menzioni nella succitata comunicazione le necessità di finanziamento per questa politica;
22. sottolinea, con l'obiettivo di garantire un livello di equità, la necessità di chiarire il ruolo dell'UE, degli Stati membri e del settore agricolo per quanto concerne il finanziamento delle iniziative per la salute degli animali, quali la garanzia della biosicurezza nelle aziende, i programmi di vaccinazione, la ricerca scientifica e standard più elevati in materia di benessere degli animali, ed invita pertanto la Commissione a chiarire tali questioni nella strategia per la salute degli animali;
23. ricorda che la politica comune della salute degli animali è una delle più integrate dell'Unione e che la quota maggiore del suo finanziamento deve essere a carico del bilancio comunitario, la qual cosa non impedisce di impegnare la responsabilità finanziaria degli Stati membri e degli allevatori;
24. riconosce che, ciononostante, i mercati all'interno e all'esterno dell'Unione europea non sono sempre disposti a importare carne di animali vaccinati e protetti; sottolinea che gli allevatori e altri operatori del mercato necessitano della garanzia di poter commercializzare i loro prodotti senza riduzioni di prezzo; ritiene che si tratti di una questione cruciale che la Comunità deve risolvere rapidamente al fine di garantire la libera circolazione delle merci;
25. sottolinea la crescente preoccupazione per la resistenza dei batteri agli antibiotici in diversi settori dell'allevamento, la qual cosa può risultare problematica per la sanità pubblica; esorta pertanto la Commissione a presentare uno studio su tale problema, corredandolo, se necessario, delle sue proposte nel quadro della strategia per la salute degli animali;
26. considera insoddisfacente l'indicazione che le singole azioni saranno sostenute tramite i fondi esistenti e invita la Commissione a sollecitare un incremento delle risorse dell'attuale fondo veterinario, preparando le proprie argomentazioni per la discussione sul bilancio che inizierà nel 2009;
27. sottolinea l'importanza di un coordinamento a livello europeo delle misure in materia di salute degli animali e invita la Commissione ad assumere il ruolo di coordinatrice in maniera più attiva di quanto fatto finora;
28. richiama l'attenzione sull'aumento dei rischi sanitari per gli animali come conseguenza dell'aumentata mobilità mondiale, dell'accresciuta richiesta alimentare, dell'intensificazione degli scambi commerciali internazionali e del cambiamento climatico; sottolinea altresì la necessità di un'adeguata strategia di vaccinazioni in caso di emergenza contro le malattie esistenti ed emergenti;

1° pilastro: definizione delle priorità dell'intervento dell'Unione europea

29. riconosce la particolare importanza della definizione di profili e categorie di rischio, tra cui la definizione del livello di rischio accettabile per la Comunità e la priorità relativa delle azioni volte a diminuire i rischi; reputa che sia necessario giungere a una chiara definizione delle situazioni in cui il rischio di malattie aumenta e viene oltrepassato il livello di rischio accettabile e delle relative conseguenze;
30. mette in rilievo che elevate densità di carico in sistemi di allevamento intensivo possono far aumentare il rischio di diffusione delle malattie e ostacolarne il loro controllo se le misure di lotta contro le malattie che vengono praticate sono inadeguate e che la stessa situazione potrebbe verificarsi in altri sistemi di allevamento se le misure di lotta contro le malattie non vengono attuate correttamente;
31. sottolinea l'importanza della distanza tra aziende quando si tratta di controllare un'epidemia;
32. riconosce che in materia di trasporto di animali l'Unione europea si è dotata di norme rigorose che soddisfano l'esigenza di standard elevati di benessere degli animali e di misure di prevenzione e controllo delle malattie, ma chiede vivamente che queste norme elevate siano pienamente applicate da tutti gli Stati membri; ritiene che tali norme elevate dovrebbero essere rispettate dai paesi che esportano prodotti animali nell'Unione europea, così da promuovere e assicurare a livello mondiale standard elevati di benessere e salute degli animali; sottolinea che il trasporto di animali vivi su lunga distanza può provocare un aumento dei rischi, poiché può facilitare la diffusione delle malattie e ostacola le misure per il loro controllo se le misure di prevenzione delle malattie che vengono praticate sono inadeguate; ritiene pertanto che le norme in campo sanitario e di benessere animale relative al trasporto di animali vivi debbano essere sottoposte ad attento esame e rese più rigorose, se giudicato necessario; chiede la rapida introduzione di un sistema europeo elettronico integrato per la registrazione degli animali, comprendente la localizzazione dei camion mediante GPS; ritiene che, ai fini del benessere animale, la qualità del trasporto sia più importante della sua durata;
33. è necessario d'altronde tenere presente che la globalizzazione, i cambiamenti climatici e il movimento delle persone sono fattori che favoriscono la diffusione delle malattie degli animali, il che ne rende più difficile il controllo;
34. sottolinea la necessità di una strategia di comunicazione coerente riguardo alla nuova strategia per la salute degli animali, che deve comprendere una stretta cooperazione fra tutte le organizzazioni interessate a livello di UE, nazionale e locale;

2° pilastro: definizione del quadro normativo comunitario

35. condivide l'opinione secondo cui l'attuale quadro normativo dell'Unione europea in materia di salute degli animali è complesso e dispersivo e richiede pertanto di essere semplificato; ritiene che i principi fondamentali dell'intervento in materia di salute degli animali dovrebbero essere, per quanto possibile, raccolti in un unico atto giuridico;
36. sottolinea, inoltre, che la strategia dovrebbe accordare un'attenzione particolare alla sostituzione dell'attuale serie di azioni politiche collegate tra loro e interdipendenti con un quadro giuridico unico che tenga in debito conto le raccomandazioni, le norme e gli

orientamenti dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) e del Codex alimentarius dell'Organizzazione mondiale della sanità/Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura ("Codex"), senza trascurare canoni europei quali la trasparenza e la partecipazione di tutte le categorie interessate ed evitando nel contempo un deterioramento dello stato sanitario nell'Unione europea;

37. condivide il parere secondo cui è indispensabile controllare che le norme nazionali o regionali ingiustificate, stabilite in materia di salute degli animali, non costituiscano un ostacolo al funzionamento del mercato interno e, in particolare, che le misure adottate in caso di insorgenza di una malattia siano proporzionali al rischio e non siano applicate in qualità di strumento ai fini di una discriminazione commerciale ingiustificata, specialmente per quanto riguarda i prodotti ottenuti da animali vaccinati;
38. ritiene che il quadro giuridico comunitario dovrebbe definire in modo chiaro e adeguatamente flessibile gli obblighi dei proprietari di animali, compresi quelli tenuti per scopi non commerciali, durante le situazioni di rischio in maniera tale da evitare inutili conflitti e attriti; è del parere che arrestare le malattie tra gli animali selvatici costituisca un altro elemento significativo della strategia di prevenzione;
39. conviene con le conclusioni dello studio di realizzabilità del 25 luglio 2006 sulle opzioni per sistemi armonizzati di condivisione dei costi per le epidemie degli animali da allevamento, svolto dalla Civic Consulting nel quadro della valutazione della politica comunitaria per la salute degli animali (PCSA) 1995-2004 e alternative per il futuro, preparata per conto della Commissione e come parte del progetto pilota sul finanziamento nel campo delle malattie animali contagiose, inserito dal Parlamento nel bilancio 2004, che chiedono l'armonizzazione dei sistemi di condivisione dei costi istituiti dagli Stati membri; osserva inoltre che, dato lo stretto legame tra condivisione dei costi e condivisione delle responsabilità, tali sistemi necessitano della piena partecipazione e dell'impegno di tutte le parti interessate, compresi i proprietari di animali, e che occorre introdurre nuovi meccanismi al fine di coinvolgere detti attori nel processo decisionale riguardante questioni politiche significative;
40. riconosce la necessità di rivedere l'attuale strumento di cofinanziamento in modo da garantire che tutti gli attori assumano le proprie responsabilità e partecipino all'identificazione e all'eliminazione delle malattie e da prevenire distorsioni della concorrenza tra agricoltori di diversi Stati membri; chiede che, nel quadro delle future disposizioni di cofinanziamento, le malattie animali vengano categorizzate sulla base della natura delle misure di contrasto da applicare, dei rischi per la salute pubblica e di altri fattori esterni; osserva che detta responsabilità individuale e collettiva viene rafforzata da fondi di compensazione per proprietari di animali basati su un sistema di riserva;
41. conviene pienamente sul fatto che il sistema di compensazione non si può limitare a assegnare compensazioni ai proprietari degli animali che sono eliminati a causa dell'insorgere di una malattia, ma dovrebbe collegarsi a incentivi per la prevenzione del rischio, sulla base della diminuzione dei contributi da parte degli agricoltori ai fondi nazionali o regionali per la salute degli animali, qualora essi adottino misure aggiuntive di riduzione del rischio, che comprenderebbe anche la promozione del ricorso alla vaccinazione (d'emergenza) piuttosto che all'abbattimento, riconoscendo che ciò costituirebbe garanzie di reddito per il proprietario dei capi di bestiame vaccinati (in stato

- di emergenza); ritiene che il medesimo principio dovrebbe essere applicato anche agli Stati membri, esortandoli a intraprendere azioni volte a diminuire i livelli di rischio;
42. riconosce, in considerazione delle tensioni sul mercato mondiale dei mangimi per animali, che gli allevatori europei necessitano urgentemente di mangimi, diversi dalla farina di pesce, ad alto valore nutritivo, sicuri, ricchi di proteine e a costi accessibili; sottolinea altresì l'importanza di una coerente applicazione del principio di precauzione in sede di reintroduzione delle proteine animali nell'alimentazione degli animali – ad eccezione dei ruminanti – e dunque nella catena alimentare, in ossequio al motto della nuova strategia per la salute degli animali: "prevenire è meglio che curare"; ricorda pertanto la necessità di compiere maggiori sforzi per conseguire più efficaci meccanismi di controllo e sorveglianza ai fini della rimozione di tutti gli agenti patogeni dalla produzione come pure della garanzia della tracciabilità e della prevenzione della contaminazione e della miscelazione con tipi di farine animali nei mangimi importati o prodotti negli Stati membri;
 43. invita la Commissione a svolgere un'analisi comparativa dei sistemi di compensazione esistenti negli Stati membri e, partendo da detta analisi, ad elaborare un modello quadro europeo; esorta inoltre la Commissione a creare un quadro giuridico per un regime efficiente di condivisione dei costi negli Stati membri, al fine di garantire che anche i costi diretti dell'eliminazione delle malattie degli animali siano cofinanziati dal settore;
 44. sottolinea la necessità di una forte partecipazione comunitaria nell'ambito delle malattie più importanti, al fine di garantire l'uguaglianza di trattamento e le pari opportunità, indipendentemente dalle possibilità finanziarie dei paesi e dei produttori coinvolti;
 45. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare una relazione che indichi le possibilità di creare un sistema efficace di garanzie finanziarie per gli operatori del settore dei mangimi;
 46. è favorevole all'inclusione nel quadro giuridico comunitario di disposizioni a sostegno di una possibile copertura delle perdite indirette che non derivano unicamente dall'eliminazione della malattia; osserva che talora le perdite indirette possono essere più consistenti di quelle dirette e che pertanto dovrebbero essere incluse disposizioni per la compensazione di tali perdite; esprime quindi il suo sostegno a favore di una maggiore ricerca in tale ambito e dell'appoggio comunitario all'adozione di strumenti di assicurazione nazionali da parte degli allevatori; osserva tuttavia che, in taluni casi, le assicurazioni private possono costituire uno strumento più efficiente di fronte a tali perdite;
 47. sottolinea che la legislazione comunitaria è già ampiamente basata sul rispetto delle norme dell'OIE/Codex e che è auspicabile conseguire un loro pieno rispetto e promuovere altresì l'elaborazione da parte dell'Unione europea di norme proprie in materia di salute degli animali al fine di una loro adozione a livello internazionale; è favorevole pertanto ad un'eventuale adesione dell'Unione europea all'OIE, al fine di aumentare il potere negoziale dell'UE in seno a detta organizzazione; sottolinea inoltre l'importanza di tutelare il contributo delle parti interessate a livello OIE/Codex;
 48. esorta l'UE a difendere, a livello internazionale e in seno all'Organizzazione mondiale del commercio, gli elevati standard in materia di salute e benessere degli animali, al fine di migliorare tali standard sulla scena globale; riconosce che i produttori dell'Unione europea sono soggetti a costi maggiori poiché gli standard europei sono più elevati e che devono

essere protetti dalle importazioni di prodotti di origine animale la cui produzione è soggetta a standard più bassi;

49. accoglie con favore l'intenzione di intraprendere azioni verso una strategia comunitaria per le esportazioni e sottolinea che la Commissione dovrebbe adoperarsi alacremente al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei paesi terzi ed eliminare le barriere alle esportazioni;

3° pilastro: prevenzione dei rischi relativi agli animali, controllo e capacità di gestire le crisi

50. segnala la necessità di migliorare il livello di biosicurezza nelle aziende e di incoraggiare tutti gli operatori ad elevare gli standard, riconoscendo al contempo che le malattie infettive possono colpire sia i piccoli che i grandi allevamenti, le aziende in cui gli animali sono tenuti a scopi ricreativi, gli zoo, le riserve naturali, gli impianti di macellazione nonché gli animali in fase di trasporto e di transito; ritiene che misure quali l'isolamento dei nuovi animali che arrivano nell'azienda, l'isolamento degli animali malati e il controllo degli spostamenti delle persone possano contribuire notevolmente alla limitazione della diffusione delle malattie;
51. richiama l'attenzione sul fatto che il mantenimento degli animali all'aperto costituisce una caratteristica determinante di diversi sistemi di produzione ed è ancora particolarmente frequente in alcune regioni e per talune specie; riconosce che questo tipo di allevamento è sostenuto dalla società e finanziato da fondi pubblici; rileva che esso può essere in contraddizione con gli obiettivi della biosicurezza; è dell'avviso che gli agricoltori dovrebbero essere sostenuti dalla società nella prevenzione di rischi più elevati per la salute degli animali connessi con tali forme di allevamento e che gli obiettivi politici nei settori della salute animale e della protezione degli animali dovrebbero concordare;
52. rileva che la formazione dei gestori delle aziende e dei dipendenti occupati nelle aziende è fondamentale per il benessere degli animali e la salute degli stessi e si pronuncia pertanto a favore della promozione di misure di formazione e perfezionamento professionale;
53. attende il riconoscimento di sistemi di gestione della qualità per la classificazione del rischio collegato ai vari tipi di sistemi di produzione; è convinto che anche i sistemi di allevamento preferiti dai consumatori, che pongono taluni problemi in relazione alla biosicurezza (allevamento all'aperto), possono essere resi più sicuri tramite una gestione adeguata;
54. è persuaso che la tracciabilità dei prodotti, sulla base dell'identificazione e della registrazione, sia di fondamentale importanza ai fini del controllo della salute degli animali e della prevenzione delle malattie nonché della sicurezza alimentare; sostiene di conseguenza le azioni a favore dell'obbligatoria identificazione elettronica e genetica a mezzo DNA degli animali, della loro registrazione a livello UE e della creazione di un sistema esaustivo e sicuro di controllo degli spostamenti degli animali, ma sottolinea al contempo i costi di tale sistema, in particolare per le aziende che operano con strutture aziendali economicamente sfavorevoli; esorta la Commissione ad aiutare gli agricoltori a far fronte ai costi elevati sostenuti per l'acquisizione delle attrezzature necessarie, consentendo agli Stati membri di integrare siffatte misure nei loro programmi di sviluppo rurale;
55. sottolinea le grandi disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda la quantità di bovini abbattuti per il mancato rispetto delle norme UE sull'identificazione e la registrazione;

attende una spiegazione da parte della Commissione in merito a tali disparità in seno all'Unione europea;

56. conviene che una migliore biosicurezza alle frontiere è particolarmente rilevante in quanto l'Unione europea è il principale importatore al mondo di prodotti alimentari, compresi i prodotti di origine animale; reputa che, dato il rischio rappresentato dalle importazioni nell'Unione europea di animali portatori di infezioni o malati, i controlli veterinari e sanitari alle frontiere dell'UE debbano essere particolarmente accurati e rigorosi e non essere limitati unicamente alla verifica dei documenti, ma dovrebbero anche consentire di verificare che gli animali siano stati allevati nell'osservanza di norme per il rispetto del benessere animale conformi alla normativa europea;
57. sottolinea l'importanza dei controlli sanitari degli animali nei paesi terzi e chiede l'aumento delle risorse finanziarie dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione;
58. è del parere che il controllo veterinario e il controllo doganale alle frontiere dell'Unione europea dovrebbero essere particolarmente severi al fine di contrastare il commercio e le importazioni illegali di animali e di prodotti di origine animale, dato che da essi deriva un consistente rischio di diffusione delle malattie; richiama perciò l'attenzione sulla necessità di fornire assistenza a livello organizzativo, formativo e finanziario ai servizi veterinari alle frontiere esterne dell'UE, comprese quelle marittime, in particolare nei nuovi Stati membri, nei paesi terzi limitrofi all'Unione europea e nei paesi in via di sviluppo; chiede inoltre alla Commissione e agli Stati membri di elaborare piani di comunicazione adeguati per informare i cittadini circa i rischi connessi con l'importazione privata di animali e di prodotti animali;
59. invita il Consiglio e la Commissione a mettere a punto meccanismi che assicurino un migliore coordinamento tra i sistemi doganali, i servizi veterinari e gli operatori turistici in modo da facilitare la cooperazione tra gli Stati membri a livello europeo e con i paesi terzi;
60. invita la Commissione a incrementare in modo significativo la sua cooperazione con i paesi in via di sviluppo fornendo loro assistenza tecnica, da una lato, per aiutarli a soddisfare i requisiti sanitari dell'UE e, dall'altro, per ridurre il rischio di diffusione delle malattie degli animali da tali paesi verso l'Unione europea; è dell'avviso che nell'ambito della cooperazione veterinaria con i paesi terzi si dovrebbe dare priorità ai paesi confinanti con l'Unione europea;
61. sottolinea il ruolo fondamentale che il controllo veterinario svolge nelle situazioni di crisi e per la loro prevenzione, garantendo un allarme tempestivo e una rapida identificazione dei rischi relativi alla salute degli animali; esorta la Commissione, in tale contesto, a esaminare l'eventuale introduzione di un sistema di audit aziendale per le aziende che non sono regolarmente ispezionate da professionisti veterinari;
62. sottolinea l'esigenza di fornire un'adeguata formazione agli operatori economici, ai membri della professione veterinaria e ai loro assistenti, agli organismi di controllo e ad altre autorità competenti per consentire loro di identificare rapidamente i rischi relativi alla salute degli animali, di aggiornare gli standard minimi UE per la formazione nel settore veterinario e di sostenere tale formazione a livello europeo, unitamente a misure che assicurino l'attuazione di detti standard e l'allineamento, quanto più rapidamente possibile, dei programmi scolastici e universitari in tale settore; suggerisce al riguardo che un sistema

di accreditamento europeo delle scuole di veterinaria potrebbe contribuire a raggiungere l'obiettivo di un elevato livello d'istruzione nel settore veterinario;

63. sostiene con fermezza le azioni volte ad ampliare il ricorso alla vaccinazione di emergenza (sia soppressiva che profilattica), che dovrebbe favorire una prevenzione e un contenimento delle malattie più efficaci e quale mezzo per evitare l'insorgenza delle malattie; richiama a tal proposito l'attenzione sul fatto che l'introduzione di un sistema di vaccinazione efficace necessita di garanzie di reddito per i proprietari di animali vaccinati che incontrassero difficoltà a vendere prodotti derivanti da animali vaccinati e di sovvenzioni adeguate che incentivino tale prassi e della garanzia che i prodotti derivanti da animali vaccinati non siano soggetti a restrizioni; ritiene che il rafforzamento delle banche comunitarie di vaccini sia altrettanto indispensabile; considera inoltre necessario applicare tutte le misure utili alla riduzione del numero di abbattimenti di animali sani, quali test per provare che gli animali sono esenti da patogeni, in tal modo permettendone la macellazione normale;
64. sostiene lo sviluppo di strategie di vaccinazione per tutte le specie e le malattie rilevanti;
65. invita la Commissione e gli Stati membri a prendere misure al fine di garantire la circolazione indiscriminata di prodotti derivanti da animali vaccinati, la cui assenza ha rappresentato finora un freno importante per l'uso della vaccinazione quale mezzo per lottare contro il diffondersi della malattie zootecniche contagiose; invita quindi, tra l'altro, al bando della etichettatura di prodotti derivanti da animali vaccinati, a strategie efficaci di comunicazione pubblica riguardanti la innocuità di prodotti che derivano da animali vaccinati e alla conclusione di convenzioni sulla libera circolazione dei prodotti derivanti da animali vaccinati tra governi, organizzazioni di allevatori, organizzazioni di consumatori e operatori al dettaglio e commerciali;
66. ritiene che, nel quadro delle azioni in situazioni di crisi, è indispensabile garantire la disponibilità di conoscenze specialistiche e di strumenti affinché l'eliminazione degli animali, ove inevitabile, sia eseguita con umanità, risparmiando sofferenze inutili e rispettandoli in qualità di esseri viventi senzienti;
67. sottolinea che i medicinali veterinari e i vaccini animali costituiscono un elemento della sanità animale e che le responsabilità all'interno della Commissione dovrebbero essere riorganizzate di conseguenza;

4° pilastro: scienza, innovazione e ricerca

68. sottolinea che la ricerca scientifica costituisce un elemento essenziale dei sistemi per la salute degli animali, in quanto permette il conseguimento di progressi soprattutto nell'ambito del monitoraggio dell'identificazione e del controllo delle malattie, dell'analisi dei rischi, dello sviluppo di vaccini e di test e di metodi di trattamento efficaci, che necessitano assolutamente di basi scientifiche; a tale proposito ricorda l'emendamento che il Parlamento ha presentato al bilancio UE per il 2008, che prevede un incremento degli stanziamenti volti allo sviluppo di vaccini (marcatori) e di sistemi di test; invita la Commissione ad utilizzare efficacemente tali aumenti di stanziamenti;
69. sottolinea la necessità di più dettagliate ricerche scientifiche sulle conseguenze dei mangimi per la salute degli animali e, indirettamente, dell'uomo;

70. è del parere che le ricerche in materia di salute e benessere degli animali, sia quelle svolte nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca che quelle a livello nazionale e comunitario, contribuiscono ad aumentare l'efficienza delle azioni in tale campo;
71. indica l'esigenza di rafforzare la rete di laboratori di riferimento comunitari e nazionali che si occupano delle malattie degli animali e di evidenziare le reti già esistenti e conviene sul fatto che è necessario applicare sistemi scientificamente uniformi in materia di esami veterinari che siano "compatibili con il libero scambio" (validati ad accettati dalla OIE e dai partner commerciali nei paesi terzi);
72. sottolinea l'importanza dello scambio di informazioni scientifiche in materia di salute e benessere degli animali e, di conseguenza, la necessità di sviluppare le piattaforme d'informazione ERA-NET e la piattaforma tecnologica europea per la salute globale degli animali; suggerisce che i vantaggi e gli svantaggi dei nuovi e più avanzati metodi di diagnostica (per esempio la reazione di polimerizzazione a catena) devono fare oggetto di migliore comunicazione e sono da utilizzarsi a beneficio degli animali e degli esseri umani, tenendo in conto sia la protezione animale che la distribuzione generale di alimenti sicuri per le persone, specialmente nei nuovi Stati membri;
73. sottolinea l'importanza della comunicazione con i consumatori, al fine di garantire che comprendano i mezzi di diffusione delle malattie zootecniche e il loro enorme impatto, e quindi la loro rilevanza per la distribuzione di alimenti sicuri;
- 74. è del parere che la clonazione degli animali a fini economici dovrebbe essere vietata;**
75. è preoccupato per il fatto che le norme europee potrebbero essere messe in pericolo dalle importazioni provenienti da paesi terzi in cui gli allevatori non hanno gli stessi obblighi in materia di salute e benessere degli animali; chiede alla Commissione di valutare in che modo ci si possa proteggere da tale concorrenza dei paesi terzi, anche prendendo in considerazione misure per le importazioni, e di sollevare la questione in sede dei pertinenti forum dell'OMC;
76. è del parere che il ritardo nell'adozione di misure atte a garantire che le importazioni di carne bovina dal Brasile provengano esclusivamente da bestiame non affetto da afta epizootica rischia di minare la fiducia dei cittadini nel regime UE per la salute degli animali;
77. invita la Commissione ad assicurare che l'esito dei negoziati OMC non comprometta la capacità degli allevatori europei di mantenere e migliorare gli standard di salute e benessere degli animali; ritiene che la possibilità di imporre ai prodotti importati gli stessi requisiti che sono validi per i prodotti europei costituisca un fattore importante in vista di un esito equilibrato dei negoziati;
78. invita la Commissione a garantire che le uova siano designate come prodotto sensibile quale risultato dei negoziati OMC al fine di tutelare i progressi compiuti in materia di salute e benessere degli animali in detto settore agricolo;
79. è preoccupato per il fatto che sembra essere sempre più comprovato il collegamento fra i crescenti scambi internazionali di uccelli vivi e di pollame e lo sviluppo e la diffusione di malattie quali l'influenza aviaria; chiede alla Commissione di esaminare tali prove e di formulare, all'occorrenza, proposte strategiche appropriate;

80. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di rispettare gli impegni OMC in materia di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), ma è del parere che ciò non dovrebbe precludere la possibilità - ammessa espressamente dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC - di introdurre misure che portino a norme di protezione più elevate laddove ciò sia sufficientemente giustificato sul piano scientifico; ritiene, inoltre, che sia importante promuovere l'adozione di dette norme a livello internazionale, in vista di una convergenza ascendente;
81. è convinto che la nuova generazione di accordi di libero scambio conclusi con l'India, la Corea e i paesi del Sudest asiatico dovrebbero comprendere un capitolo equilibrato sulle misure SPS e il benessere animale;
82. invita la Commissione a integrare la salute e il benessere degli animali in tutti i suoi programmi di sviluppo, in un'ottica di coerenza con l'approccio interno, e ad estendere i benefici di tali politiche ai paesi partner;
83. esorta la Commissione a concludere protocolli veterinari con potenziali mercati di esportazione, come quello cinese;

o

o o

84. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

ORDINANZA 6 agosto 2008

Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»;

Visti, in particolare gli articoli 2 e 3 della predetta legge n. 281 del 1991, concernenti, rispettivamente, l'obbligo di tatuare i cani e l'istituzione dell'anagrafe canina;

Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-regioni, del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52, del 4 marzo 2003;

Visto, in particolare, l'art. 3 del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale prevede l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina, da effettuare da parte del proprietario o del detentore di cani;

Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lettera a) del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani;

Considerata la necessita' di assicurare una compiuta ed uniforme applicazione, sull'intero territorio nazionale, della normativa concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina, al fine poter svolgere un efficace controllo della popolazione canina;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei medesimi;

Considerati i rilevanti problemi di salute pubblica derivanti dal predetto randagismo dei cani, quali il possibile diffondersi di malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali, i casi di aggressione dei cani rinselvaticiti e l'incremento dello stesso randagismo;

Ritenuta, altresì, la necessita' e l'urgenza di far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio nazionale, utilizzando strumenti e modalita' uniformi per tutte le regioni e province autonome, allo scopo di anagrafare il maggior numero possibile degli animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione adeguati;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Ordina:

Art. 1.

1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformita' alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed alla presente ordinanza.

2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di eta' superiore ai due mesi e' tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:

a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;

b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalita' definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprieta'.

5. Il proprietario o detentore di cani gia' identificati ma non ancora registrati e' tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformita' alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e gia' iscritti nell'anagrafe canina.

7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attivita' professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilita' dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

Art. 2.

1. E' vietata la vendita di cani di eta' inferiore ai due mesi, nonche' di cani non identificati e registrati in conformita' alla presente ordinanza.

Art. 3.

1. Con provvedimento da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, definisce le modalita' tecniche ed operative per assicurare l'interoperativita' della banca dati canina nazionale con le anagrafi canine regionali. Il medesimo provvedimento individuera' un unico documento di identificazione e registrazione del cane, che dovra' essere adottato in sostituzione dell'attuale certificazione.

Art. 4.

1. I comuni sono tenuti ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane e' ricoverato e' il detentore dell'animale.

2. Il sindaco e' responsabile delle procedure di cui al comma 1.

3. I comuni dotano la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

Art. 5.

1. Il microchip di identificazione dei cani puo' essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformita' all'allegato 1.

2. Coloro che gia' producono o commercializzano microchip devono provvedere alla registrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali registra i produttori e i distributori di microchip ed assegna loro una serie numerica di codici identificativi elettronici.

4. I microchip possono essere venduti solamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, alle aziende sanitarie locali, ai veterinari di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) e alle facolta' di medicina veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico.

5. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilita' dei lotti dei microchip venduti.

6. E' vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 possono utilizzare microchip gia' in loro possesso, fino a completo smaltimento delle scorte.

7. E' consentita la commercializzazione di microchip con serie numerica non assegnata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, fino alla data del 31 marzo 2009.

8. I dispositivi di lettura di microchip devono essere ISO compatibili.

Art. 6.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assegnano ai direttori generali delle aziende sanitarie locali l'obiettivo di provvedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alla attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, dell'Accordo Stato-regioni del 6 febbraio 2003 e della presente ordinanza.

Art. 7.

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia di ventiquattro mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2008

p. il Ministro: Martini

Registrata alla Corte dei conti l'11 agosto 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 121

Allegato 1

Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
- Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario - Ufficio VI
- Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Il sottoscritto cognome nome nato a il
Rappresentante legale della ditta fornitrice:

....

Sede legale: via comune prov. cod. fiscale/partita IVA

Chiede:

Che la ditta sopra indicata sia riconosciuta quale fornitrice di strumenti per l'identificazione elettronica (identificatori) degli animali della specie canina a norma dell'ordinanza n.

Il sottoscritto si impegna:

a comunicare se trattasi di produttore o distributore di identificatori elettronici; nel caso in cui operi come distributore e' tenuto a comunicare il nominativo della ditta fornitrice degli stessi;

a consegnare identificatori elettronici unicamente ai medici veterinari liberi professionisti accreditati ad accedere all'anagrafe canina, nonché alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle aziende sanitarie locali, che provvedono direttamente all'approvvigionamento degli identificatori elettronici;

a indicare la tipologia e la quantità di identificatori prodotti nonché il relativo codice univoco d'identificazione, facente parte della serie numerica stabilita dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario;

a consegnare unicamente identificatori elettronici conformi alla normativa vigente;

a comunicare all'Autorità giudiziaria, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alla regione di competenza, l'eventuale furto o smarrimento di identificatori elettronici e/o relative cedole identificative limitatamente alle responsabilità direttamente connesse con l'attività di produttore/fornitore/distributore, ossia esclusivamente negli stadi di produzione, fornitura e distribuzione sino alla spedizione (nel caso di vendita a distanza) o consegna (nel caso di vendita diretta);

a non fornire identificatori elettronici con codice d'identificazione nazionale duplicato se non su esplicita autorizzazione del Servizio veterinario della A.S.L. In tal caso si impegna ad effettuare la fornitura (consegna diretta o spedizione) nel più breve tempo possibile;

a registrare gli estremi di ciascun lotto di identificatori prodotti e consegnati;

a depositare presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, un campione dell'identificatore elettronico che

la ditta pone in commercio ed intende distribuire unitamente alla documentazione tecnica e certificazione di conformita' alle norme ISO 11784 e ISO 11785 ed alla descrizione del confezionamento che sara' adottato per la distribuzione dei dispositivi;

a depositare presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, la documentazione tecnica e la certificazione di conformita' relative ai lettori che intende commercializzare;

a non distribuire o commercializzare identificatori elettronici diversi dai campioni depositati;

ad indicare il «codice di prodotto» per ogni campione di identificatore elettronico depositato;

a depositare presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, un fac-simile della cedola identificativa che intende distribuire unitamente ad eventuali etichette adesive atte a facilitare la trascrizione dei codici identificativi nell'apposita modulistica di registrazione;

ad allegare alla domanda di riconoscimento un copia dell'iscrizione alla camera di commercio;

ad allegare alla domanda di riconoscimento le attestazioni e le certificazioni relative alle prove di conformita' e di funzionamento per l'omologazione degli identificatori.

Il sottoscritto e' a conoscenza del fatto che, ad eccezione degli identificatori prodotti in sostituzione di identificatori divenuti illeggibili che dovranno riportare il medesimo codice precedentemente assegnato all'animale, la ditta che procede alla scrittura del transponder deve possedere sistemi di controllo che garantiscano l'univocita' dei codici identificativi impressi sui transponders.

Il sottoscritto e' a conoscenza che gli identificatori elettronici prodotti potranno essere sottoposti a perizia previa procedura concordata e che il costo della stessa, preventivamente concordato, sara' a proprio carico.

Il sottoscritto e' a conoscenza che, qualora vengano meno le condizioni sopra riportate, puo' essere soggetto alla sospensione o al ritiro dell'autorizzazione e di conseguenza all'esclusione della propria ditta dall'elenco dei fornitori di identificatori elettronici redatto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Data,

Firma

Milano



Comune
di Milano

Regolamento Comunale di Tutela degli Animali

Regolamento Comunale di Tutela degli Animali

Approvato dal Consiglio Comunale in data 10.10.2005 con deliberazione n. 57/2005
divenuta esecutiva dal 21.11.2005

Indice

| | |
|--|----------------|
| Capitolo I – Disposizioni generali | pag. 01 |
| Art. 1 – Principi fondamentali. Scopo e campo d’applicazione | pag. 01 |
| Art. 2 – Valori etici e culturali | pag. 01 |
| Art. 3 – Segnalazione e autorizzazione | pag. 02 |
| Art. 4 – Custodia adeguata dell’animale | pag. 02 |
| Art. 5 – Nutrizione | pag. 03 |
| Art. 6 – Cura | pag. 03 |
| Art. 7 – Ricovero | pag. 03 |
| Capitolo II – Animali domestici | pag. 04 |
| Art. 8 – Specie domestiche | pag. 04 |
| <i>Sezione I – Animali da reddito</i> | pag. 04 |
| Art. 9 – Detenzione degli equidi | pag. 04 |
| <i>Sezione II – Animali d’affezione</i> | pag. 04 |
| Art. 10 – Cani | pag. 04 |
| Art. 11 – Gatti | pag. 05 |
| Art. 12 – Cessione cani e gatti di proprietà | pag. 05 |
| Art. 13 – Altre specie tenute in ambito domestico | pag. 05 |
| Capitolo III – Animali selvatici ed esotici | pag. 06 |
| Art. 14 – Definizione | pag. 06 |
| Art. 15 – Condizioni di custodia | pag. 06 |
| Capitolo IV – Divieti | pag. 07 |
| Art. 16 – Spettacoli vietati | pag. 07 |
| Art. 17 – Premi vincita | pag. 07 |
| Art. 18 – Esibizione di animali | pag. 07 |
| Art. 19 – Vendita di animali, registrazione della movimentazione | pag. 07 |
| Art. 20 – Pratiche vietate | pag. 08 |
| Cap. V – Esposizioni e manifestazioni | pag. 09 |
| Art. 21 – Autorizzazioni | pag. 09 |
| Art. 22 – Caratteristiche delle strutture espositive: parametri dimensionali per cani e gatti. | pag. 09 |
| Art. 23 – Prescrizioni | pag. 09 |
| Art. 24 – Identificazione | pag. 10 |
| Art. 25 – Limite di età | pag. 10 |
| Art. 26 – Registri | pag. 10 |
| Art. 27 – Trasporto | pag. 10 |

| | | |
|--|------|----|
| Art. 28 – Trattamenti sanitari | pag. | 11 |
| Art. 29 – Garanzie e controllo sanitario | pag. | 11 |

Capitolo VI – Adeguamenti e Sanzioni Amministrative

| | | |
|--|-------------|-----------|
| Art 30 – Adeguamenti | pag. | 12 |
| Art 31 – Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento | pag. | 12 |
| Art 32 – Sanzioni | pag. | 12 |
| Art 33 – Entrata in vigore | pag. | 12 |

| | | |
|--|-------------|-----------|
| Allegati | pag. | I |
| Allegato n° 1: Equidi | pag. | I |
| Allegato n° 2: Cani | pag. | II |
| Allegato n° 3: Gatti | pag. | III |
| Allegato n° 4: Piccoli Mammiferi | pag. | IV |
| Allegato n° 5: Elenco documenti | pag. | V |
| Allegato n° 6: Esposizioni di cani e gatti aventi durata inferiore alle 48 ore | pag. | VI |
| Note | pag. | VII |

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Principi fondamentali. Scopo e campo d'applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la tutela degli animali nella Città di Milano, la loro protezione e benessere, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente.
In particolare si richiama alla *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale*, proclamata presso l'UNESCO il 15.10.1978, ed alla *Convenzione Europea per la protezione degli animali d'affezione*, adottata a Strasburgo il 13.11.1987.
Ai fini dell'affermazione dei principi e dei valori sopra richiamati, la Città di Milano istituisce con nomina del Sindaco il "Garante per la tutela degli animali" e ne definisce con atto di Giunta Comunale i requisiti e le funzioni.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione di determinate categorie di animali, il presente Regolamento si applica ai seguenti animali di cui si è in possesso, o se ne ha custodia, a scopo di compagnia o a scopo di reddito:
 - pesci
 - anfibi
 - rettili
 - uccelli
 - mammiferi

Art. 2 – Valori etici e culturali

1. Il Comune di Milano, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. La città di Milano individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

6. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Art. 3 – Segnalazione e autorizzazione

1. L'attivazione delle seguenti strutture fisse o mobili destinate, in modo continuativo o temporaneo, alla permanenza e degenza di animali, o nelle quali si verifica movimentazione di animali, è consentita previa segnalazione da parte dell'interessato e conseguente autorizzazione del Direttore del Settore Ambiente ed Energia, su parere favorevole dei competenti Servizi della ASL:
 - a) canili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento o addestramento e cinodromi;
 - b) gattili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento;
 - c) negozi, autonegozi o similari e relativi depositi, strutture per il commercio all'ingrosso, toelettature;
 - d) mostre ed esposizioni;
 - e) giardini zoologici, mini zoo e assimilabili;
 - f) locali di degenza presso strutture sanitarie veterinarie;
 - g) stalle/scuderie per il ricovero di animali ad uso zootecnico in territorio non agricolo;
2. Il possesso di un numero limitato di animali a scopo amatoriale (cani, gatti ed altre specie normalmente tenute in ambito domestico, di cui al successivo art. 13), condotto in locali ad uso abitativo, non è soggetto ad autorizzazione.

Art. 4 – Custodia adeguata dell'animale

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per *possessore* colui che detiene l'animale.
3. Ogni animale deve essere accudito in modo tale da evitare inutili condizioni di sofferenza o di stress. A tal fine il possessore deve custodirli nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie custodita.
4. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
5. E' vietato stabulare animali in strutture che non permettano la posizione eretta, il decubito ed ogni altra postura tipica della specie.
6. L'uso di mezzi e strumenti di contenzione momentanea è consentito solo se necessario e applicato con modalità corrette.
7. L'utilizzo di sistemi di correzione, in particolare durante l'educazione o l'addestramento, deve essere limitato alle situazioni indispensabili, e comunque ne è vietato l'abuso.

8. I locali, i boxes, i recinti ed ogni altro ricovero adibito alla custodia degli animali devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia e d'igiene.
9. E' vietato possedere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone.
10. Chiunque possiede a qualsiasi titolo un animale, è ritenuto responsabile della sua custodia e della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

Art. 5 – Nutrizione

1. Ogni animale custodito deve avere accesso ad una quantità di acqua e di cibo adeguati alla specie ed età, salvo diversa disposizione del medico veterinario.

Art. 6 – Cura

1. Il possessore controlla lo stato di salute degli animali e le strutture di detenzione; elimina i difetti delle stesse che potrebbero compromettere le condizioni di benessere degli animali, oppure prende altri adeguati provvedimenti.
2. Il possessore deve provvedere affinché gli animali feriti o malati ricevano immediatamente un trattamento appropriato e se necessario consultare un medico veterinario.

Art. 7 – Ricovero

1. I requisiti per l'attivazione delle strutture di cui all'art.3, dovranno essere conformi alle norme specifiche in materia ove esistenti, compreso il presente Regolamento, e devono essere finalizzate a:
 - prevenire la diffusione di malattie;
 - prevenire l'insorgere di inconvenienti igienici;
 - garantire il benessere degli animali.
2. Il possessore deve provvedere ad un ricovero per gli animali, in rapporto alle condizioni climatiche e alle necessità della specie.
3. Gli animali non devono essere tenuti al buio o esposti costantemente ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, è necessario prevedere una adeguata illuminazione artificiale.
4. I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali ospitati possano reggersi e coricarsi, e devono essere costruiti in modo tale da evitare lesioni agli animali.
5. Le voliere devono avere dimensioni tali da permettere all'uccello di dimensioni maggiori l'apertura alare completa. Le vasche/acquari devono avere dimensioni atte a permettere agli animali di potersi muovere liberamente.

Capitolo II – Animali domestici

Art. 8 – Specie domestiche

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati animali domestici gli animali *da reddito* (equini, bovini, suini, ovini e caprini, conigli e volatili domestici) e gli animali genericamente definiti *da affezione* (cani, gatti e altre specie normalmente tenute in ambito domestico, di cui al successivo art. 13).

Sezione I – Animali da reddito

Per quanto riguarda gli animali da reddito si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria (*vedi nota 1*).

Art. 9 – Detenzione degli equidi

1. In merito alle dimensioni minime dei ricoveri, si rimanda all'*allegato 1 (equidi)* del presente Regolamento.
2. Qualora siano custoditi in recinti all'aperto, deve essere previsto un idoneo riparo.

Sezione II – Animali d'affezione

Art. 10 – Cani

1. I cani tenuti in locali, boxes, recinti, devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno e devono poter uscire all'aperto. Per ogni altro requisito si fa riferimento all'*allegato 2 (cani)* del presente Regolamento.
2. Tenere cani alla catena deve, per quanto possibile, essere evitato. Qualora si renda necessario, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile con anello rotante agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza; ciò non può avvenire per più di otto ore giornaliere. E' vietato l'allacciamento della catena a collari a strozzo o similari.
3. E' ammesso tenere animali sui balconi e sulle terrazze delle abitazioni purché nel rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento.
4. Per ogni altro obbligo relativo alla gestione dei cani si rimanda alle norme in vigore (*vedi nota 2*).
5. Nelle aree destinate ai cani, questi devono essere condotti dal possessore in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento d'Uso del Verde. In tali aree i cani possono

essere lasciati senza guinzaglio e museruola esclusivamente in condizioni di sicurezza e sotto la responsabilità del possessore.

6. I cani rinvenuti incustoditi sul territorio del Comune di Milano devono essere segnalati per la successiva cattura o consegnati al Presidio Veterinario Canile Sanitario durante gli orari di apertura al pubblico. Al di fuori di tali orari, devono essere segnalati alla Polizia Locale.

Art. 11 – Gatti

1. I gatti ricoverati in gabbie, locali, devono poter disporre degli spazi previsti nell' *allegato 3 (gatti)* del presente Regolamento.
2. I ricoveri per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi. Le strutture per la lungodegenza devono essere dotate di un'ampia superficie di riposo, nonché di oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.
3. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde o altro.
4. Di norma le colonie feline che vivono in libertà sul territorio non possono essere spostate dal luogo dove si sono stabilite. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere, come previsto dalla normativa vigente (*vedi nota 2, punto 3*). Chiunque somministri alimenti ai gatti che vivono in libertà deve provvedere a mantenere i luoghi interessati in buone condizioni di pulizia ed igiene.

Art. 12 - Cessione cani e gatti di proprietà

1. I proprietari di cani e gatti che non siano più in grado di accudire i propri animali per gravi e documentate esigenze dei proprietari medesimi quali grave malattia, sottoposizione a misure di sicurezza detentiva, ricovero in comunità o lungodegenza, oppure impossibilità sopravvenuta di convivenza con l'animale come per esempio lo sfratto dall'abitazione, devono fare richiesta di cessione temporanea o definitiva all'Ufficio Tutela Animali del Comune di Milano.

L'Ufficio Tutela degli Animali, valutate le motivazioni, darà consenso scritto al ricovero dell'animale presso il Canile/Gattile Rifugio e, qualora si tratti di cessione definitiva, darà disposizione per una nuova adozione.

Il mantenimento e la sterilizzazione, se non già effettuata, tranne nei casi di comprovata indigenza, saranno posti a carico del cedente.

L'animale potrà essere avviato, per l'osservazione sanitaria preventiva, presso il Canile Sanitario.

Art. 13 - Altre specie tenute in ambito domestico

1. Le altre specie d'affezione normalmente tenute in ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, devono essere tenute in condizioni adeguate alle loro necessità fisiologiche ed etologiche. Per i piccoli mammiferi più frequentemente commercializzati si rimanda all' *allegato 4 (piccoli mammiferi)* al presente Regolamento.

Capitolo III – Animali selvatici ed esotici

Art. 14 – Definizione

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati animali selvatici o esotici tutti gli animali eccettuati quelli domestici così come definiti dall'art. 8.

Art. 15 – Condizioni di custodia

1. Gli animali selvatici o esotici, qualora ne sia permessa la custodia in cattività ai sensi della normativa vigente, devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali simili a quelle dei luoghi d'origine (*vedi nota 5*); devono essere comunque rispettate le condizioni previste nel precedente Capitolo 1.
2. E' vietato tenere animali selvatici o esotici alla catena o legati al trespolo.

Capitolo IV – Divieti

Art. 16 – Spettacoli vietati

1. Fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di tutela contro il maltrattamento degli animali, sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress inutili, forti e/o prolungati, o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.
2. In particolare sono vietati:
 - a) i combattimenti tra animali,
 - b) l'uso di animali vivi per alberi della cuccagna o per bersagli fissi e simili,
 - c) le corride,
 - d) il lancio delle anatre in acqua,
 - e) le corse di animali, ad eccezione di equidi e cani in strutture e manifestazioni a carattere storico-popolare allo scopo autorizzate,
 - f) altre manifestazioni simili.
3. E' vietata la realizzazione di Zoo, mostre zoologiche itineranti, mostre mercato e zoo safari che utilizzino animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche.

Art. 17 – Premi vincita

1. E' vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività.

Art. 18 – Esibizione di animali

1. E' vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, cuccioli di età inferiore ai quattro mesi, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà.
2. E' vietato ad Enti ed Associazioni esibire animali con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al successivo Capitolo V.

Art. 19 – Vendita di animali, registrazione della movimentazione

1. L'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi o altre strutture, deve essere condizionata all'attento rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
2. I commercianti e i gestori di strutture che detengono mammiferi devono dotarsi di registro di carico e scarico vidimato dai Servizi Veterinari ASL, dove riportare le variazioni di entrata e uscita degli animali entro 24 ore.

Sul registro i dati relativi agli animali devono essere riportati in modo da consentirne l'identificazione.

Art. 20 – Pratiche vietate

1. Oltre alle pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:
 - a) eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta;
 - b) lasciare per periodi prolungati animali chiusi in veicoli o rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide;
 - c) trasportare animali chiusi nel vano baule delle autovetture o in altri rimorchi che non garantiscano adeguata areazione;
 - d) praticare interventi chirurgici per agevolare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione delle corde vocali, dei denti e l'ablazione degli artigli.
E' fatta eccezione per gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e per gli interventi per prevenire la riproduzione.
 - e) praticare gli interventi chirurgici allo scopo di modificare l'aspetto di un animale quali il taglio della coda e il taglio delle orecchie.

2. E' vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete, fatto salvo quanto previsto in merito dalle normative comunitarie. Tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%; tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia.

Cap. V – Esposizioni e manifestazioni

Art. 21 – Autorizzazioni

1. Chiunque intenda promuovere una esposizione o una manifestazione con animali sul territorio del Comune di Milano, deve richiedere l'autorizzazione al Direttore del Settore Ambiente ed Energia per la detenzione degli animali con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'apertura, corredando la domanda coi documenti previsti nell' *allegato 5* del presente Regolamento.
L'autorizzazione viene rilasciata previo parere dei Servizi Veterinari della ASL.
2. Per i raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti, non è previsto il rilascio dell'autorizzazione, ma deve esserne data comunicazione al Comune - Ufficio Tutela Animali ed ai Servizi Veterinari della ASL almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'evento.

Art. 22 – Caratteristiche delle strutture espositive: parametri dimensionali per cani e gatti.

1. Per le manifestazioni o per le esposizioni di durata inferiore alle 48 ore, le strutture espositive devono avere i parametri dimensionali previsti nell' *allegato 6* al presente Regolamento.
2. Per le manifestazioni o per le esposizioni di durata superiore alle 48 ore, le strutture espositive devono avere i parametri dimensionali previsti negli *allegati 2A e 3A* al presente Regolamento, a seconda della specie di cui trattasi.

Art. 23 – Prescrizioni

1. Ogni animale deve poter disporre di idoneo riparo o posatoio.
Tutti gli animali devono avere accesso ad una appropriata quantità di acqua ed essere adeguatamente nutriti.
2. E' fatto specifico divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
3. Il pavimento e le pareti delle strutture di ricovero devono essere costituiti da materiali lavabili, in buone condizioni e tali da non danneggiare gli animali. I piani devono impedire la dispersione delle deiezioni al suolo. Se necessario deve essere presente una lettiera, non polverosa, da asportare in caso d'imbrattamento.
4. Gli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare sia l'esterno della gabbia, che gli animali stessi.

5. Qualora la temperatura ambientale lo richieda, in particolare durante i mesi invernali ed estivi, le strutture espositive devono essere riscaldate o ventilate in modo adeguato e proporzionale alla densità degli animali.
6. Per le manifestazioni canine di durata superiore a 48 ore deve essere predisposto un recinto di idonee proporzioni dove devono essere liberati a turno, per attività ludiche o espletamento dei bisogni fisiologici ed etologici, soggetti compatibili per razza ed età, preferibilmente negli orari di chiusura al pubblico.
7. E' vietata l'esposizione di animali nelle vetrine di negozi e simili, se non adeguatamente al riparo dal sole e con condizioni di temperatura e illuminazione adeguate.

Art. 24 – Identificazione

1. Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere stati preventivamente iscritti all'anagrafe canina regionale di provenienza; dovranno inoltre essere identificati nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. I cani sprovvisti di tali requisiti non potranno essere esposti e dovranno essere ricondotti al luogo di provenienza.
3. Per tutte le altre specie animali è necessario attenersi al rispetto della normativa vigente. In particolare gli animali definiti pericolosi ai sensi della Legge 07.02.1992, n. 150 e gli animali sottoposti a regolamentazione CITES devono essere identificati ed accompagnati da idonea documentazione di cui alla Convenzione di Washington e successive modifiche – (*vedi nota 5*).

Art. 25 – Limite di età

1. Non potranno essere oggetto di esposizione i cani e i gatti di età inferiore a dodici mesi.

Art. 26 – Registri

1. E' fatto obbligo per i titolari delle Manifestazioni di munirsi di un Registro di carico e scarico degli animali, vidimato dai Servizi Veterinari della ASL ove ha sede la manifestazione.
Su tale registro andranno annotati la specie e i dati identificativi di ogni animale oggetto di esposizione, il proprietario e la provenienza.

Art. 27 – Trasporto

1. Gli animali in esposizione dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi idonei e rispondenti alla normativa vigente. (*vedi nota 3*)

- 2 E' vietata la stabulazione permanente degli animali, di qualsiasi specie, all'interno dei mezzi di trasporto.

Art. 28 – Trattamenti sanitari

1. I cani e i gatti esposti devono essere stati sottoposti a vaccinazione per tutte quelle malattie infettive indicate dai Servizi Veterinari ASL competenti per il luogo della manifestazione, fatti salvi ulteriori requisiti sanitari che potranno essere stabiliti di volta in volta dai Servizi predetti. In caso di prima vaccinazione la stessa deve essere eseguita almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
2. Per le altre specie ci si dovrà attenere alla normativa vigente e ad eventuali ulteriori indicazioni fornite dai Servizi Veterinari ASL, competenti per il luogo della manifestazione.

Art. 29 – Garanzie e controllo sanitario

1. Il titolare dell'Autorizzazione dovrà garantire la presenza, in orari prefissati ed in reperibilità nelle altre ore, di un Responsabile referente e di un Veterinario Libero Professionista per tutto il periodo della manifestazione.
Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione allegata all'istanza di autorizzazione ed essere esposte in luogo visibile all'esterno della struttura.
2. L'accesso degli animali all'esposizione sarà subordinato a controllo veterinario, con esito favorevole, eseguito da veterinari liberi professionisti.
3. Nella struttura utilizzata per l'esposizione degli animali deve essere realizzato, in accordo con le indicazioni dei Servizi Veterinari della ASL, un locale di isolamento per eventuali ricoveri che si rendessero necessari.
4. Al fine di prevenire la diffusione di malattie è vietato l'accesso allo spazio espositivo di animali, di qualsiasi specie, al seguito dei visitatori.
Sarà cura dell'organizzazione realizzare un'eventuale area attrezzata per la custodia degli animali di proprietà dei visitatori.
5. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere segnalato tempestivamente ai Servizi Veterinari della ASL dove ha sede la manifestazione e successivamente riportato sul registro di carico e scarico.
Le spoglie degli animali dovranno essere smaltite in base alla normativa vigente (*vedi nota 4*).
6. Il titolare si impegna a far rispettare, anche con l'apposizione di idonei cartelli, il divieto, per tutti i visitatori, di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo.
7. La violazione delle prescrizioni sopra indicate costituisce motivo per la sospensione dell'autorizzazione sino al ripristino delle condizioni prescritte. Qualora le violazioni non fossero sanabili costituiscono motivo per la revoca dell'autorizzazione.

Capitolo VI – Adeguamenti e Sanzioni Amministrative

Art 30 – Adeguamenti

1. Le attività già esistenti, di cui all'art. 3 comma 1, dovranno adeguare le proprie strutture in conformità alle norme del presente Regolamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso, come indicato al successivo art. 33.

Art. 31 – Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento

1. Per le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento si provvederà su parere del Servizio Veterinario competente della ASL.

Art 32 – Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto in materia dal Regolamento di Igiene, le violazioni agli artt. 3,4,5, 6 (2° comma), 16, 17, 18, 20, del presente Regolamento comportano l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro.
2. Le violazioni agli articoli 6 (1° comma), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 del presente Regolamento comportano l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative da un minimo di 50 euro ad un massimo di 200 euro.
3. Le predette sanzioni pecuniarie saranno applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n° 689.

Art 33 – Entrata in vigore

1. Il Regolamento sulla Tutela degli Animali entra in vigore decorsi quindici giorni dalla seconda pubblicazione all'Albo Pretorio.

ALLEGATI

La detenzione non conforme ai parametri di cui ai seguenti allegati, può essere autorizzata dal Comune di Milano su parere dei Servizi Veterinari della ASL Città di Milano, in seguito a motivata richiesta.

ALLEGATO N. 1 EQUIDI

- **Dimensioni minime per ricoveri di equidi.**

| | | BOX | POSTA |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| EQUIDI DA CORSA | | 3m x 3,5m | |
| EQUIDI SELEZIONATI DA RIPRODUZIONE | Stalloni | 4m x 5m | |
| | Fattrice + redo | 4m x 4m | |
| | Fattrice | 3m x 3,50m | |
| EQUIDI DA SELLA, DA TURISMO, DA MACELLO A FINE CARRIERA. ** | Taglia grande | 3m x 3,50m | 2,20m x 3,50m |
| | Taglia media | 2,50m x 3m | 1,80m x 3,00m |
| | Taglia piccola | 2,20m x 2,80m | 1,60m x 2,80m |

L' altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3,00m di media (2,50 per cavalli di taglia piccola).

- di regola il lato minore è quello frontale.

** Taglia grande= equidi "pesanti" o da traino. Taglia media= equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche
Taglia piccola= equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45m (pony).

DEROGHE NEL CASO IL CAVALLO DISPONGA GIORNALMENTE DI SPAZI ULTERIORI (PADDOCK, TONDINI, GIOSTRE).

ALLEGATO N. 2 CANI

A) DETENZIONE DI CANI PER PERMANENZE BREVI (INFERIORI A 60 GIORNI)

| NUMERO CANI PER UNITA' DI RICOVERO | PESO < 8 KG. MQ. | ALTEZZA CM. | PESO DA 8KG A 20 KG MQ. | ALTEZZA CM. | PESO > 20 KG MQ. | ALTEZZA CM. |
|------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1 | 0,60 | 0,60 | 1,50 | 0,80 | 2,50 | 120 |
| 2 | 1,00 | 0,60 | 2,50 | 0,80 | 3,50 | 120 |
| 3 | 1,40 | 0,60 | 3,50 | 0,80 | 4,60 | 120 |
| 4 | 1,60 | 0,60 | 4,00 | 0,80 | - | - |
| 5 | 2,00 | 0,60 | 4,70 | 0,80 | - | - |

B) DETENZIONE DI CANI PER PERMANENZE LUNGHE (SUPERIORI A 60 GIORNI)

| NUMERO CANI PER UNITA' DI RICOVERO | SUPERFICIE DI SUOLO MQ. PER CANI DI PESO < A 30 KG. | SUPERFICIE DI SUOLO MQ. PER CANI DI PESO > A 30 KG | ALTEZZA MINIMA CM. |
|------------------------------------|---|--|--------------------|
| 1 | 4,00 | 6,00 | 180 |
| 2 | 7,50 | 8,00 | 180 |
| 3 | 10,00 | 10,00 | 180 |
| 4 | 12,00 | 12,00 | 180 |
| 5 | 14,00 | 14,00 | 180 |
| 6 | 16,00 | 16,00 | 180 |
| 7 | 17,50 | - | - |
| 8 | 19,50 | - | - |
| 9 | 21,00 | - | - |
| 10 | 23,00 | - | - |

NOTA 1: I CANI DEVONO GIORNALMENTE USCIRE ALL'APERTO SECONDO IL LORO BISOGNO

NOTA 2: IL RAPPORTO FRA LATO PIU' CORTO E LATO PIU' LUNGO NON DEVE ESSERE INFERIORE AD UN TERZO.

ALLEGATO N. 3 GATTI

A) DETENZIONE DI GATTI PER PREMANENZE BREVI (INFERIORI A 60 GIORNI)

| NUMERO GATTI | UNITA' DI TENUTA | SUPERFICIE MQ. | ALTEZZA CM. |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | BOX | 0,60 | 0,60 |
| 2 | BOX | 1,00 | 0,60 |
| 3 | BOX | 1,20 | 0,60 |
| 4 | BOX | 1,30 | 0,60 |
| 5 | BOX | 2,00 | 0,60 |

B) DETENZIONE DI GATTI PER PREMANENZE LUNGHE (SUPERIORI A 60 GIORNI)

| NUMERO GATTI | SUPERFICIE DI SUOLO MQ. | ALTEZZA MINIMA CM. |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2,00 | 100 |
| 2 | 2,00 | 100 |
| 3 | 2,00 | 150 |
| 4 | 2,50 | 150 |
| 5 | 3,00 | 150 |
| 6 | 3,50 | 180 |
| 7 | 4,00 | 180 |
| 8 | 4,50 | 180 |
| 9 | 5,00 | 180 |
| 10 | 5,50 | 180 |

NOTE: IL RAPPORTO FRA LATO PIU' CORTO E LATO PIU' LUNGO NON DEVE ESSERE INFERIORE AD UN TERZO.

ALLEGATO N. 4 PICCOLI MAMMIFERI

A)

| SPECIE | CATEGORIA | SUPERFICIE | ALTEZZA |
|--|---|------------|---------|
| CONIGLIO NANO CAVIA DOMESTICA SCOIATTOLO GIAPPONESE RATTO CINCILLA' | DA 1 A 5 CUCCIOLI (MASSIMO 2 MESI DI ETA') | Mq. 0,35 | cm. 40 |
| CONIGLIO NANO CAVIA DOMESTICA SCOIATTOLO GIAPPONESE RATTO CINCILLA' | MASSIMO 2 ADULTI | Mq. 0,42 | cm. 60 |

B)

| SPECIE | CATEGORIA | SUPERFICIE | ALTEZZA |
|---|--|------------|---------|
| TOPO DOMESTICO CRICETO DORATO O RUSSO GERBILLO DELLA MONGOLIA | MASSIMO 2 CUCCIOLI O ADULTI | Mq. 0,10 | cm. 25 |
| TOPO DOMESTICO CRICETO DORATO O RUSSO GERBILLO DELLA MONGOLIA | DA 2 A 10 CUCCIOLI (MASSIMO 2 MESI DI ETA') OPPURE MASSIMO 4 ADULTI | Mq. 0,16 | cm. 40 |

C)

| SPECIE | CATEGORIA | SUPERFICIE | ALTEZZA |
|---------|--------------------|------------|---------|
| FURETTO | MASSIMO 4 CUCCIOLI | Mq. 0,35 | cm. 40 |
| FURETTO | MASSIMO 2 ADULTI | Mq. 0,40 | cm. 70 |

NOTE:

IL RAPPORTO FRA LATO PIU' CORTO E LATO PIU' LUNGO NON DEVE
ESSERE INFERIORE AD UN TERZO.

PER IL FURETTO SONO NECESSARIE ALMENO DUE ORE AL GIORNO DI PERMANENZA FUORI DALLA
GABBIA.

LE FEMMINE PARTORIENTI O CON CUCCIOLI FINO A 30 GIORNI DI ETA', DI TUTTE LE SPECIE ELENCAE,
DEVONO ESSERE ISOLATE IN GABBIE SINGOLE.

ALLEGATO N. 5 ELENCO DOCUMENTI

- Domanda, debitamente compilata, su moduli predisposti dai Servizi Veterinari della ASL Città di Milano.
- Pianta planimetrica anche in fotocopia
 - numero 3 copie
 - firma del titolare
 - disposizione spazi e principali attrezzature
- N° 2 marche da bollo da euro 14,62
- Attestazione di pagamento su c/c postale n° 11747201 intestato a A.S.L. Città di Milano - Cassa Veterinaria Servizio Tesoreria - Viale Molise 66/b 20137 Milano delle tariffe previste.
- Relazione descrittiva dei locali, delle attrezzature e delle attività che si intendono svolgere con indicazione delle specie e del numero massimo per specie degli animali che si intendono detenere.
- Descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi.
- Dichiarazione di un veterinario libero professionista che assicuri la sua presenza, completa di orari.

La modulistica necessaria per la presentazione di domanda di autorizzazione è scaricabile dalla Sezione Ambiente ed Energia del sito Internet del Comune di Milano:

www.comune.milano.it

o ritirabile presso il Settore Ambiente ed Energia del Comune di Milano

ALLEGATO N. 6

**ESPOSIZIONI DI CANI E GATTI AVENTI DURATA
INFERIORE ALLE 48 ORE**

| NUMERO CANI | UNITA' DI TENUTA | PESO VIVO < 8 KG. MQ. | ALTEZZA CM. | PESO VIVO DA 8KG A 20 KG MQ. | ALTEZZA CM. | PESO VIVO > 20 KG MQ. | ALTEZZA CM. |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | GABBIE | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 0,80 | 2,00 | 120 |
| 2 | GABBIE | 0,60 | 0,60 | 1,50 | 0,80 | 3,00 | 120 |
| 3 | GABBIE | 1,00 | 0,60 | 2,00 | 0,80 | - | - |

| NUMERO | UNITA' DI TENUTA | SUPERFICIE MQ. | ALTEZZA CM. |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| GATTI | | | |
| Max 2 | GABBIE | 0,60 | 0,60 |
| da 2 a 5 | GABBIE | 1,20 | 0,60 |

NOTE

Le sottoriportate norme sono quelle ritenute fondamentali e sono aggiornate all' ottobre 2004.

NOTA 1

1. D.Lvo 26.03.2001, n. 146 - Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.
2. D.Lvo 29.07.03, n. 267 - Attuazione delle Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.
3. D.Lvo 30.12.1992, n. 534 - Attuazione della Direttiva 91/639/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, così come modificato dal D.Lvo 20.02.04, n. 53 - Attuazione della Direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
4. D.Lvo 30.12.1992, n. 533 - Attuazione della Direttiva 91/629/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli, così come modificato dal D.Lvo 01.09.1998, n. 331 - Attuazione della Direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli.

NOTA 2

1. D.P.R. 08.02.1954, n. 320 - Regolamento di Polizia Veterinaria.
2. Legge Regionale 08.09.1987, n. 30 - Prevenzione del Randagismo – tutela degli animali e della salute pubblica.
3. Legge Quadro 14.08.1991, n. 281 - Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
4. Regione Lombardia – Circolare 56/SAN/02 del 20.12.02 e nota 45583 del 22.08.03 relative all'introduzione del sistema identificativo dei cani mediante utilizzo del microchip.
5. Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano.
6. Regolamento di Igiene del Comune di Milano.
7. Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale del Comune di Milano.
8. Regolamento d'uso del verde del Comune di Milano.
9. Codice Penale art. 672; depenalizzato dalla Legge 24.11.1981, n. 689 art. 33.
10. Codice Civile art. 2052.
11. Codice Penale art. 727 come modificato dalla Legge 20.07.2004, n. 189.
12. Legge 31.01.1969, n. 13; modifiche ed integrazioni all'art. 32 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265, e all'art. 8 del D.P.R. 11.02.1961, n. 264.
13. Decreto Direzione Generale Ministero della Sanità n. 7686 del 13.05.2003 Linee Guida in materia di interventi di sanità pubblica per la prevenzione del fenomeno delle morsicature da cani, e successive integrazioni.
14. Regolamento CE n. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.05.2003, relativo alle condizioni di polizia sanitari applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, che modifica la Direttiva 92/65/CEE del Consiglio.
15. Codice della strada art. 169.
16. Legge 20.07.2004, n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

NOTA 3

1. D.P.R. 08.02.1954, n. 320 - Regolamento di Polizia Veterinaria.
2. D.Lvo 30.12.1992, n. 532 - Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, così come modificato dal D.lvo 20.10.98 n. 388 – Attuazione della Direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto.
3. D.Lvo 22.05.1999, n. 196 - Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

NOTA 4

1. Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3.10.2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

NOTA 5

1. Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3.3.1973.
2. Legge 7.02.1992 n. 150 – Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3.3.1973, di cui alla Legge 19.12.1975 n. 874 e del Regolamento CEE n.3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017)

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2

Capo I

Funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione

Art. 1

(Identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) identificazione: inoculazione sottocutanea di microchip conformi alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o, limitatamente ai cani, rilevazione di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1° gennaio 2004;
 - b) anagrafe degli animali d'affezione, di seguito denominata anagrafe: banca dati informatizzata regionale, collegata con la CRS-SISS, per la registrazione dei cani, dei gatti e dei furetti presenti sul territorio regionale, che assicura l'aggiornamento della banca dati nazionale;
 - c) iscrizione: inserimento in anagrafe dei dati di un animale identificato, non presente in anagrafe, e del suo proprietario;
 - d) registrazione: ogni variazione delle informazioni inserite in anagrafe;
 - e) cessione: cambio di proprietà di un animale;
 - f) cessione fuori Regione: cambio di proprietà di un animale in ambito infraregionale o all'estero;
 - g) medico veterinario accreditato: medico veterinario libero professionista dotato di credenziali rilasciate dall'ATS per l'accesso all'anagrafe, al fine di effettuare le relative operazioni secondo le disposizioni del presente regolamento;
 - h) anagrafe a priori dei microchip: elenco dei codici identificativi dei microchip assegnati ai medici veterinari accreditati e alle ATS inserito in anagrafe, per esigenze di tracciabilità, da parte dei distributori o dei fornitori di microchip registrati presso il Ministero della Salute;
 - i) colonia felina: uno o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che vi sia la detenzione da parte di persona alcuna.
2. All'anagrafe devono essere iscritti:
 - a) tutti i cani presenti sul territorio regionale;
 - b) i gatti destinati al commercio;
 - c) i gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, identificati in occasione della sterilizzazione o di altri interventi che permettano l'inoculazione di microchip.
3. All'anagrafe possono essere iscritti:
 - a) i gatti di proprietà, presenti sul territorio regionale;
 - b) i furetti di proprietà, presenti sul territorio regionale.
4. I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti accreditati hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b), siano identificati e iscritti in anagrafe. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità, devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione in anagrafe. Se i proprietari non consentono l'identificazione, i medici veterinari

liberi professionisti accreditati sono tenuti a darne comunicazione all'ATS.

5. I medici veterinari delle Agenzie per la tutela della salute (ATS) o i medici veterinari liberi professionisti accreditati possono applicare sugli animali di cui ai commi 2 e 3 soltanto microchip dei quali siano stati inseriti nell'anagrafe a priori i relativi codici identificativi.

6. L'iscrizione dell'animale in anagrafe deve essere contestuale all'inoculazione del microchip e comunque avvenire entro la stessa giornata.

7. L'iscrizione in anagrafe di un animale compete soltanto ai medici veterinari o agli operatori delle ATS, oppure ai medici veterinari liberi professionisti accreditati.

8. I cani devono essere identificati entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita ed i gatti di cui al comma 2, lettera b), entro sessanta giorni dalla nascita e l'identificazione deve comunque avvenire prima della cessione a qualunque titolo.

9. I cani temporaneamente presenti sul territorio regionale, appartenenti a persone non residenti in Lombardia, se non iscritti in anagrafe, devono comunque essere dotati di identificativo leggibile e risultare iscritti presso l'anagrafe degli animali d'affezione di altra Regione o Provincia autonoma o di altro Stato.

Art. 2

(Registrazioni in anagrafe)

1. Nell'anagrafe degli animali d'affezione devono essere registrate almeno le seguenti informazioni:

- a) codice identificativo, data e zona di inoculazione del microchip;
- b) segnalamento dell'animale;
- c) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario o del detentore;
- d) luogo di detenzione;
- e) presenza di eventuali amputazioni, quali: taglio della coda, taglio delle orecchie, recisione delle corde vocali, asportazione delle unghie e dei denti.

2. La registrazione in anagrafe di ogni variazione delle informazioni di cui al comma 1, lettere c) e d), e la registrazione della cessione o del decesso dell'animale devono avvenire entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del proprietario o del detentore.

3. Le operazioni in anagrafe sono effettuate, previa autenticazione, secondo le rispettive competenze, da:

- a) medici veterinari o operatori delle ATS;
- b) medici veterinari liberi professionisti accreditati;
- c) medici veterinari liberi professionisti non accreditati, limitatamente agli adempimenti di cui al comma 5;
- d) comuni;
- e) fornitori o distributori di microchip;
- f) altri soggetti, secondo le modalità definite dalla competente direzione generale regionale, in funzione di esigenze specifiche.

4. La registrazione degli eventi relativi a un animale già iscritto in anagrafe, quali la variazione di proprietario o di detentore, la variazione di residenza del proprietario o del detentore, lo smarrimento, il furto o il decesso, può essere effettuata dai medici veterinari o da operatori delle ATS, dai medici veterinari liberi professionisti accreditati e dai comuni che hanno ottenuto le credenziali per l'accesso all'anagrafe, previa verifica dell'attualità dei dati presenti.

5. Tutti gli interventi di profilassi immunizzante per la rabbia eseguiti su cani, gatti e furetti iscritti in anagrafe devono essere registrati da parte dei medici veterinari anche non accreditati. L'inserimento in anagrafe di tali informazioni soddisfa il debito informativo di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).

6. L'inserimento in anagrafe a priori dell'elenco dei codici identificativi dei microchip per l'identificazione degli animali di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, venduti a ciascuna ATS e a ciascun medico veterinario libero professionista accreditato deve essere effettuato dai distributori o fornitori di microchip.

Art. 3

(Accreditamento dei medici veterinari)

1. Ai fini dell'accREDITamento, i medici veterinari liberi professionisti presentano domanda al dipartimento veterinario dell'ATS.
2. L'accREDITamento di cui al comma 1 è subordinato:
 - a) alla disponibilità di lettori full-ISO;
 - b) alla disponibilità di collegamento al sito internet regionale per la trasmissione dei dati;
 - c) all'assunzione dell'impegno ad utilizzare esclusivamente i microchip già registrati nell'anagrafe a priori, per gli animali di cui all'articolo 1, commi 2 e 3;
 - d) al rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
3. L'accREDITamento consente di operare sull'intero territorio regionale.
4. L'ATS sospende l'accREDITamento ai medici veterinari liberi professionisti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 2. In caso di reiterata inosservanza l'ATS può revocare l'accREDITamento.

Art. 4

(Accesso all'anagrafe)

1. L'accesso all'anagrafe è consentito, previa autenticazione, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, del presente regolamento preposti alla registrazione dei dati e ai soggetti di cui all'articolo 107, comma 6, lettera e), e comma 12, lettera c), della l.r. 33/2009 preposti allo svolgimento dei controlli in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
2. Gli utenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) e d) che intendono utilizzare l'anagrafe devono munirsi delle credenziali di accesso mediante richiesta all'ATS di competenza. Gli utenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere e) e f), inoltrano richiesta alla Regione.

Art. 5

(Disposizioni per la registrazione degli animali iscritti obbligatoriamente in anagrafe)

1. Prima di procedere a qualsiasi registrazione in anagrafe è necessario accertare la maggiore età e l'identità dei proprietari o detentori.
2. Per registrare la cessione o il cambio di detenzione devono essere acquisiti, rispettivamente, il certificato di registrazione di cambio di proprietà o il certificato di registrazione di cambio di detenzione, scaricabili dal sito dell'anagrafe, debitamente sottoscritti.
3. L'iscrizione di animali identificati con microchip non registrati in anagrafe a priori può essere effettuata, previa lettura del microchip, sia da medici veterinari dell'ATS sia da medici veterinari liberi professionisti accreditati, su presentazione del certificato di iscrizione in anagrafe della Regione di provenienza oppure del passaporto europeo o certificato sanitario internazionale, se si tratta di animali provenienti dall'estero.

4. In assenza di documentazione che attesti la proprietà dell'animale, l'iscrizione può avvenire sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito dell'anagrafe.
5. La documentazione in formato cartaceo o digitalizzato, se non archiviata in anagrafe, deve essere conservata per almeno cinque anni.
6. La funzione "modifica" della scheda anagrafica di un animale deve essere utilizzata esclusivamente per modificare un dato inserito erroneamente e non per registrare qualsiasi variazione di tipo anagrafico.

Capo II

Criteria per la corretta gestione, detenzione e addestramento degli animali

Art. 6

(Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d'affezione)

1. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale d'affezione è responsabile del suo benessere, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:
 - a) fornire un ricovero adeguato;
 - b) fornire quotidianamente cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e assicurare la costante disponibilità di acqua;
 - c) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita;
 - d) prendere adeguate precauzioni per impedire la fuga;
 - e) consentire la quotidiana, adeguata attività motoria e favorire i contatti sociali tipici della specie;
 - f) assicurare senza ritardo le cure necessarie;
 - g) adottare modalità di gestione idonee alla tutela di terzi da danni e aggressioni;
 - h) adottare ogni accorgimento utile ad evitare la riproduzione non pianificata.
3. Il proprietario o detentore a qualunque titolo di una femmina deve prendersi cura della prole ed assicurare un'adeguata collocazione.
4. Chiunque allevi animali d'affezione deve avere un'adeguata formazione zootecnica e un'adeguata conoscenza della normativa di settore.
5. Chiunque seleziona animali d'affezione per l'allevamento deve considerare le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che potrebbero mettere a rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.
6. E' vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. E' in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
7. E' vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e di gatto di età inferiore a due mesi, salvo che per necessità certificate dal veterinario curante.

Art. 7

(Numero di cani o gatti detenuti da privati a fini non commerciali)

1. Il proprietario può tenere i propri animali d'affezione nei propri locali o spazi abitativi, non a scopo di lucro e in numero limitato, senza necessità di segnalazione al sindaco. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo non superiore a dieci.

2. Qualora il numero di cani e gatti superi il limite di cui al comma 1, il proprietario è tenuto a darne comunicazione scritta in formato libero al sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi, se necessario, del dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio.

Art. 8

(Stallo di animali)

1. Ai fini del presente regolamento, per stallo di animali da affezione s'intende il temporaneo soggiorno di animali ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni di privati cittadini.
2. Nel caso di temporaneo soggiorno presso privati cittadini, il numero degli animali complessivamente detenuti non può essere superiore a dieci, qualora la permanenza superi la giornata di arrivo.
3. Lo stallo di animali da affezione presso privati cittadini è subordinato a comunicazione scritta al sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi, se necessario, del dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio.
4. Al loro arrivo presso gli stalli e comunque prima di ogni ulteriore movimentazione, gli animali d'affezione devono essere registrati nell'anagrafe regionale.

Art. 9

(Trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche)

1. Il trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285 (Nuovo codice della strada), deve avvenire in condizioni o con mezzi tali da non procurare loro sofferenze o danni fisici. In particolare, il trasportatore deve:
 - a) assicurare una ventilazione e una cubatura adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata;
 - b) utilizzare contenitori idonei e adeguati alla dimensione dell'animale;
 - c) prevedere idonee soste in base alla durata del viaggio.
2. Gli animali non devono essere lasciati chiusi all'interno dei mezzi di trasporto senza un'adeguata aerazione e in condizioni climatiche che possano metterne in pericolo la salute.

Art. 10

(Criteri per il corretto addestramento degli animali d'affezione)

1. Nessun animale deve essere sottoposto ad attività dannose per la sua salute o essere obbligato a superare le proprie capacità o forze naturali.
2. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi che rispettino la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.

Capo III

Modalità di gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà

Art. 11

(Gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà)

1. Il dipartimento veterinario dell'ATS, d'intesa con i comuni e con l'eventuale collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009, provvede a censire le zone in cui si trovano colonie feline.
2. Il dipartimento veterinario dell'ATS competente o il comune registrano in anagrafe le colonie feline presenti sul territorio, localizzandole in corrispondenza del punto principale di offerta di cibo, definito come punto di alimentazione o in corrispondenza del punto in cui stazionano abitualmente i gatti.
3. I privati e le associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009 possono accudire le colonie feline previo accordo di collaborazione con i comuni.
4. Il soggetto che, su base volontaria, si occupa dell'accudimento degli animali e dello stato igienico dell'area da loro occupata, denominato referente o tutor di colonia felina, può essere registrato in anagrafe dal comune o dall'ATS.
5. Nelle aree di proprietà pubblica possono essere posizionati, se consentito dall'ente proprietario, manufatti removibili per il rifugio o l'alimentazione dei gatti. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene e il decoro ambientale.
6. I comuni promuovono, anche in collaborazione con le ATS e con le associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009, corsi di formazione facoltativi per i volontari che si occupano della cura e del sostentamento dei gatti.
7. La cattura dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per motivi sanitari o per l'allontanamento di cui all'articolo 105, comma 7, della l.r. 33/2009.
8. Il dipartimento veterinario dell'ATS effettua gli interventi di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertà, con la collaborazione dei comuni, dei referenti di colonia felina o delle associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009.
9. Le trappole destinate alla cattura di gatti devono essere rese riconoscibili secondo modalità definite dal dipartimento veterinario dell'ATS competente. Le trappole non riconoscibili vengono confiscate a cura degli organi di vigilanza.
10. I gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, contestualmente alla sterilizzazione, devono essere identificati e registrati all'anagrafe a nome del comune competente per territorio e resi riconoscibili mediante apicectomia, ovvero asportazione di un piccolo lembo del padiglione auricolare.

Capo IV

Strutture di ricovero degli animali d'affezione

Art. 12

(Registrazione delle strutture adibite al ricovero di animali d'affezione)

1. Le strutture di cui all'articolo 13, destinate al ricovero degli animali d'affezione, sono registrate nell'anagrafe degli animali d'affezione dalle ATS territorialmente competenti, a seguito di presentazione di istanze da parte dei proprietari o legali rappresentanti.
2. L'istanza di registrazione contiene:
 - a) le generalità della persona responsabile dell'attività, se diversa dal legale rappresentante;
 - b) l'indicazione del tipo di struttura e la relativa descrizione;
 - c) l'indicazione delle specie e del numero di animali d'affezione che s'intende ricoverare;
 - d) l'indicazione del numero, della disposizione dei locali, inclusi i locali di servizio, e delle loro dimensioni, nonché del numero di box e delle attrezzature impiegate.
3. All'istanza di cui al comma 2 è allegata una planimetria della struttura, firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, con la relativa destinazione d'uso.

4. L'istanza di cui al comma 2 deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) che i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività sono conformi a quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) che la persona responsabile è in possesso delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali d'affezione;
 - c) che non vi sono, in capo al proprietario o al legale rappresentante, condanne passate in giudicato per reati contro gli animali e che non sono stati adottati provvedimenti di sospensione o d'interdizione dell'attività.
5. La registrazione è soggetta al pagamento di una tariffa all'ATS, secondo il tariffario regionale.
6. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al titolare della struttura il numero di registrazione attribuito dal sistema informativo dell'anagrafe.
7. Per ragioni igienico-sanitarie, di protezione degli animali e per la prevenzione delle malattie, in assenza di registrazione non è consentita l'introduzione di animali in alcuna struttura.
8. Il titolare della struttura presenta al comune la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), riportando il numero di registrazione nell'anagrafe degli animali da affezione assegnato dall'ATS. Qualsiasi modifica successiva deve essere segnalata all'ATS territorialmente competente.
9. L'ATS, qualora verifichi che i requisiti igienico-sanitari, di protezione degli animali e quelli richiesti per la prevenzione delle malattie non sono più soddisfatti, può impartire le necessarie prescrizioni e assegnare un termine massimo per il ripristino degli stessi o disporre il divieto di prosecuzione dell'attività, dandone in ogni caso comunicazione al comune.
10. Non è richiesta la presentazione della SCIA alle strutture già autorizzate dal sindaco e già registrate in anagrafe alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali strutture devono adeguarsi ai requisiti previsti dal presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore.
11. Le strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette a autorizzazione del sindaco devono adeguarsi ai requisiti previsti dal presente regolamento e registrarsi in anagrafe entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 13

(Strutture adibite a ricovero di animali d'affezione)

1. Le strutture adibite a ricovero di animali d'affezione si distinguono in canile sanitario, rifugio, oasi felina, struttura zoofila, pensione, allevamento, struttura amatoriale, struttura commerciale, asilo per cani, altre strutture caratterizzate dalla presenza continuativa di animali d'affezione. I rifugi non possono ospitare più di duecento cani.
2. Il canile sanitario è una struttura comunale destinata al ricovero temporaneo di:
 - a) cani morsicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;
 - b) gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e catturati nell'ambito degli interventi per il controllo demografico;
 - c) altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura.
3. Il rifugio è una struttura di cui uno o più comuni o comunità montane dispongono per il ricovero di:
 - a) cani e gatti che hanno superato il periodo di controllo presso il ricovero sanitario;
 - b) cani e gatti ceduti definitivamente dal proprietario, sequestrati dall'autorità giudiziaria o amministrativa, temporaneamente ospitati su disposizione del sindaco per assenza forzata del proprietario o detentore oppure per l'osservazione volta all'accertamento delle condizioni fisiche;
 - c) altri animali d'affezione catturati o raccolti, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura, quando non altrimenti conferiti, affidati o ceduti dal comune ad altra struttura con caratteristiche idonee alla specie.

4. La struttura zoofila è una struttura gestita, senza finalità di lucro, da enti, associazioni di volontariato di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009 o da privati e destinata al ricovero principalmente a scopo di adozione o di ricovero protetto temporaneo o in lungodegenza di cani, gatti ed altri animali d'affezione.
5. La pensione è una struttura destinata al ricovero, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione di proprietà.
6. L'allevamento è una struttura destinata al ricovero e alla riproduzione, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione.
7. La struttura amatoriale è una struttura presso la quale un soggetto privato ospita, senza scopo di lucro, cani, gatti ed altri animali d'affezione, anche di proprietà altrui.
8. La struttura commerciale è una struttura destinata alla vendita di animali d'affezione.
9. L'asilo è una struttura destinata al ricovero temporaneo, diurno e a scopo di lucro, di cani o altri animali d'affezione di proprietà.
10. L'oasi felina è una struttura all'aperto recintata, gestita dal comune singolo o associato o da associazioni di volontariato di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009, destinata al ricovero di gatti che richiedono la collocazione in ambiente controllato e protetto.

Art. 14

(Requisiti delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione)

1. I requisiti generali comuni a tutte le tipologie di ricoveri per animali d'affezione, compatibilmente con le caratteristiche delle singole strutture, sono i seguenti:
 - a) i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze tali da procurare lesioni;
 - b) i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono essere innocui per gli animali, resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili;
 - c) in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi o ascoltarsi reciprocamente;
 - d) la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, antiscivolo, adeguata per le specie e per l'età degli animali ricoverati e progettata in modo da evitare ristagni d'acqua e facilitare l'asportazione degli escrementi;
 - e) la superficie delle aree all'aperto deve essere drenante e facile da pulire;
 - f) eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido e completo deflusso dei liquidi e impedire la fuga e la caduta accidentale degli animali, anche di taglia molto piccola, se necessario mediante adeguata copertura;
 - g) devono essere disponibili acqua e elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti;
 - h) nei locali in cui la luce è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre un'adeguata illuminazione artificiale; in ogni caso l'illuminazione deve essere sufficiente per il governo e l'ispezione degli animali;
 - i) la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;
 - j) il livello sonoro deve essere contenuto con ogni accorgimento possibile;
 - k) l'arricchimento ambientale deve essere realizzato predisponendo accorgimenti tali da consentire l'espressione del repertorio di comportamenti della specie.
2. Le dotazioni minime da garantire nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencate nell'allegato B, tabella 1.

Art. 15

(Requisiti delle unità di ricovero presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione)

1. I requisiti minimi di cui devono essere dotati i box o le gabbie presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencati nell'allegato B, tabella 2.
2. Le superfici minime dei box per cani con una parte chiusa e un parchetto esterno e dei box per gatti sono riportate nell'allegato B, tabella 4.
3. Le superfici minime delle gabbie per cani e gatti per il ricovero inferiore ai trenta giorni nelle strutture commerciali sono riportate nell'allegato B, tabella 5. In ogni caso gli animali devono potersi coricare, alzarsi e accudire se stessi. Se la detenzione nel negozio supera i trenta giorni, la superficie totale di gabbie o recinti deve rispettare le dimensioni minime riportate nella tabella 4 dell'allegato B.

Art. 16

(Modalità di gestione delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione)

1. I requisiti minimi gestionali delle strutture di cui all'articolo 13, commi da 2 a 9, sono elencati nell'allegato B, tabella 3.
2. Ogni struttura deve dotarsi di un manuale che descriva tutte le procedure che, in funzione della tipologia della struttura stessa e del numero di animali, sono adottate per il controllo dei requisiti descritti nell'allegato B, tabella 3 e che individui:
 - a. il responsabile della struttura;
 - b. il medico veterinario quale responsabile sanitario per il canile sanitario, il rifugio, l'oasi felina e la struttura zoofila.
3. Il manuale di cui al comma 2 deve essere disponibile presso la struttura.
4. La gestione del rifugio può essere demandata dai comuni, singoli o associati, o dalle comunità montane ad associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009, a cooperative sociali o a privati, secondo le modalità di affidamento dei servizi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti; le strutture devono essere ubicate entro 30 chilometri dal comune appaltante. Nei casi di convenzioni stipulate con cooperative sociali o privati deve essere garantita la presenza dei volontari delle associazioni di cui al primo periodo per favorire adozioni e affidamenti degli animali.
5. Le zone per il movimento dei cani, denominate aree di sgambatura, devono essere predisposte con la maggior ampiezza possibile, collocate in zone erbose o naturali, possibilmente separate dai box di ricovero, al fine di evitare interazioni visive ed eventuali contatti tra cani liberi e non. Tali zone devono essere in numero e di dimensioni sufficienti a soddisfare le esigenze di movimento di tutti i cani ospitati nella struttura. A tal fine può esserne programmato un utilizzo in turnazione durante la giornata a condizione di garantire a ogni cane il tempo minimo di esercizio fisico quotidiano, pari a una volta al giorno per quarantacinque minuti o due volte al giorno per trenta minuti ciascuna. Le dimensioni minime delle aree di sgambatura sono indicate nell'allegato B, tabella 6.

Art. 17

(Strutture polifunzionali)

1. Le diverse strutture adibite a ricovero di animali d'affezione possono coesistere purché siano separate, sia fisicamente che funzionalmente, e ciascuna di essa disponga dei requisiti richiesti. E' consentito l'uso in comune di

strutture di servizio e sanitarie, secondo procedure descritte nel manuale di cui all'articolo 16, comma 2.

Art. 18
(Oasi felina)

1. Nell'oasi felina sono introdotti gatti che non possono essere affidati in quanto poco o per nulla socializzati con l'uomo, non ricollocabili in colonia, o che comunque non si adattano alla vita in una struttura chiusa.
2. Le oasi feline possono essere chiuse, ovvero completamente recintate, o aperte se dotate di appositi varchi che consentono l'uscita dei felini.
3. Tutti i gatti presenti nell'oasi devono essere sterilizzati e registrati in anagrafe a cura del soggetto gestore.
4. I requisiti strutturali dell'oasi felina sono i seguenti:
 - a) recinzione antiscavalco e antifuga, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, o altro sistema idoneo ad evitare la fuga o l'ingresso di altri animali;
 - b) superficie calpestabile minima di 10 mq per gatto, con un numero massimo di cinquanta gatti per compartimento;
 - c) ripari costituiti da tettoie, idonei ricoveri in materiale resistente, pulibile, disinfettabile e coibentante, sollevati da terra con tetto piatto che consenta ai gatti di utilizzarli anche come postazione sopraelevata, possibilmente posti al coperto, in ogni caso idonei a proteggere da intemperie, in numero tale da garantire un idoneo ricovero a tutti i gatti presenti;
 - d) ciotole per il cibo protette dalle intemperie e collocate in numero e distanza tali da non creare conflittualità e punti di distribuzione dell'acqua possibilmente collocati lungo i percorsi abitualmente utilizzati dagli animali, in numero adeguato;
 - e) lettieri in numero adeguato, opportunamente distanziate e riparate;
 - f) approvvigionamento di acqua e, ove possibile, fornitura di corrente elettrica;
 - g) idonee attrezzature per la raccolta dei rifiuti e spazi idonei al deposito di materiali e attrezzature;
 - h) arricchimenti ambientali in materiali idonei e resistenti alle intemperie che forniscano ombra, possibilità di arrampicarsi, farsi le unghie, nascondersi e riposare;
 - i) un reparto o gabbia, posto all'interno dell'oasi, di dimensioni adeguate e dotato di ricovero chiuso che permetta di nascondersi, riservato agli animali in ingresso, ai fini dell'ambientamento e dell'osservazione comportamentale per valutare la fattibilità di introduzione; tale ricovero deve essere dotato di ciotole per l'acqua e il cibo e di lettiera.
5. Nell'oasi felina aperta la recinzione consente ai gatti l'uscita mediante passaggi multipli possibilmente collocati a diverse altezze, facilmente accessibili dai gatti stessi e non da eventuali predatori.
6. Il responsabile dell'oasi felina deve assicurare la gestione delle introduzioni di nuovi gatti, l'alimentazione, la pulizia, il controllo sanitario e la presenza esclusiva di gatti sterilizzati.

Art. 19
(Registro)

1. Chiunque gestisce strutture destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, ha l'obbligo di tenere apposito registro che contenga le seguenti informazioni minime:
 - a) data d'ingresso, specie, numero di microchip, data di uscita, causale di uscita per gli animali che devono essere obbligatoriamente iscritti in anagrafe;
 - b) data d'ingresso, specie, numero identificativo, proprietario, provenienza, data di uscita, causale di uscita, destinatario, per altri animali muniti di identificativi individuali quali microchip, tatuaggio o marca di riconoscimento.
2. Nei rifugi l'identificativo individuale deve essere applicato agli animali di qualunque specie.

3. Il registro cartaceo, rilegato e con fogli numerati, oppure su supporto informatico e stampabile su richiesta degli organi di controllo, o informatizzato in anagrafe deve essere aggiornato entro tre giorni lavorativi dall'ingresso o dall'uscita degli animali. Il titolare della struttura deve avere a disposizione in ogni momento la documentazione relativa alla tracciabilità degli animali.
4. Per gli animali non identificati individualmente, il registro può essere sostituito da documentazione, in ordine cronologico, comprovante la specie, l'origine e la destinazione degli animali e le relative date di ingresso e di uscita.

Capo V

Procedure di cattura dei cani vaganti e di affido e cessione degli animali ospitati in un canile sanitario o rifugio

Art. 20

(Cattura dei cani vaganti)

1. L'ATS assicura, direttamente o tramite apposita convenzione, l'attività di accalappiamento dei cani vaganti, organizzandola d'intesa con i comuni. I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani sofferenze, nel rispetto della sicurezza dell'operatore e dell'animale stesso.
2. Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale, o al dipartimento veterinario dell'ATS, fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro o consegnandolo al canile sanitario.
3. Il medico veterinario libero professionista accreditato che accetta in custodia un cane vagante ne ricerca in anagrafe il proprietario e lo contatta, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. La restituzione al proprietario è registrata in anagrafe. Gli oneri relativi agli adempimenti di cui al primo e al secondo periodo sono a carico del proprietario. Nel caso in cui non sia stata presentata la denuncia di furto o smarrimento, il proprietario è tenuto ad assolvere l'adempimento.
4. Nel caso in cui il proprietario non sia rintracciabile, il medico veterinario libero professionista accreditato avvisa il comune in cui è avvenuto il ritrovamento o il dipartimento veterinario dell'ATS, acquisendo dichiarazione scritta della persona che ha ritrovato l'animale, corredata da copia del documento d'identità, attestante data, ora e luogo dell'avvenuto ritrovamento.
5. Il personale del canile sanitario accerta che il cane sia provvisto di microchip o di tatuaggio. Se il cane è già identificato, si procede a registrarne l'ingresso nel canile sanitario. In assenza di identificativo individuale, al cane viene applicato il microchip ai fini della sua contestuale registrazione in anagrafe. Il comune nel cui territorio il cane è stato catturato o rinvenuto ne diventa proprietario, mentre detentore è il canile sanitario.
6. Il ritrovamento di un cane è notificato al proprietario che deve provvedere al suo ritiro entro i successivi cinque giorni, previo rimborso all'ATS dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure e al mantenimento. Il cane non ritirato nei tempi dovuti può essere affidato con le procedure di cui all'articolo 21.
7. Le spese di cattura, mantenimento e per le eventuali cure sono determinate dal direttore generale dell'ATS secondo criteri di rimborso analitico delle prestazioni rese o sulla base di un rimborso forfettario.
8. In caso di mancato ritiro, il cane è trasferito al canile rifugio competente in base alla residenza del proprietario dell'animale.
9. Qualora si tratti di proprietario residente in ATS diversa da quella di cattura, l'ATS che ha in carico il cane provvede al suo trasferimento presso il canile sanitario dell'ATS di residenza del proprietario o presso un canile rifugio indicato dalla medesima ATS. Le spese per la cattura, il mantenimento, eventuali interventi sanitari e per il trasporto dell'animale sono direttamente addebitate al proprietario del cane stesso.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie degli animali d'affezione.

Art. 21

(Affido temporaneo e definitivo degli animali ospitati in un canile sanitario o rifugio)

1. Un cane ospitato presso un canile sanitario o presso un rifugio può essere ceduto ad un nuovo proprietario trascorsi almeno sessanta giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa, il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affido temporaneo si conclude con l'affido definitivo o con la restituzione al proprietario originario.
2. Gli animali ricoverati presso i canili sanitari o i rifugi possono essere affidati solo a privati maggiorenni o alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009.
3. L'animale può essere affidato già sterilizzato oppure con l'impegno, da parte dell'affidatario, a procedere alla sterilizzazione.
4. E' vietato l'affido a coloro che abbiano riportato condanne per reati contro gli animali.
5. Gli animali di età inferiore a sessanta giorni non possono essere affidati, salvo che per particolari motivazioni sanitarie.
6. L'affido temporaneo dei cani e dei gatti è consentito purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) deve essere decorso il periodo di osservazione ai fini della profilassi antirabbica previsto dal d.p.r. 320/1954 o che si renda necessario per comprovate esigenze sanitarie;
 - b) nell'atto di affido l'interessato deve sottoscrivere l'impegno a non affidare ad altri l'animale prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data d'ingresso nel canile sanitario;
 - c) l'affidatario deve avere residenza o sede in Italia.
7. Cani e gatti non ritirati dai legittimi proprietari presso i canili sanitari o i rifugi possono essere concessi in affido temporaneo purché siano trascorsi almeno dieci giorni dalla comprovata notifica del ritrovamento dell'animale all'avente titolo. L'affidatario deve dichiarare di essere a conoscenza che il cane è di proprietà altrui.
8. In caso di affido, a garanzia degli impegni assunti, viene sottoscritto il contratto di affido conforme al modulo di cui all'allegato A.
9. L'ATS e il comune effettuano controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni per l'affido di animali dei canili sanitari o dei rifugi. Qualora si riscontri l'inosservanza delle disposizioni di cui al Capo II può essere revocato l'affido.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie di animali d'affezione.

Capo VI

Accesso di animali d'affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate

Art. 22

(Criteri di accesso)

1. L'accesso di animali d'affezione a strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private accreditate avviene, ove consentito dalle medesime strutture, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni e dello stato in cui si trovano gli ospiti o i pazienti.

2. E' facoltà delle strutture di cui al comma 1 individuare reparti o zone in cui vietare l'introduzione di animali o richiedere particolari accertamenti clinico-diagnostici sugli animali stessi ai fini del loro accesso. In ogni caso, sono assicurate le necessarie misure igienico-sanitarie e la necessaria informazione e formazione del personale interessato.

Art. 23

(Condizioni minime per l'accesso degli animali)

1. I cani devono essere:
 - a) identificati e iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione, regionale o nazionale;
 - b) condotti a guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri e avere al seguito la museruola.
2. I gatti e i conigli devono essere alloggiati nell'apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al paziente o all'ospite; se liberati, devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare la fuga.
3. I conduttori, in particolare, devono:
 - a) essere maggiorenni e in grado avere il pieno controllo dell'animale;
 - b) munirsi di strumenti idonei alla raccolta e rimozione di eventuali deiezioni e perdite di pelo;
 - c) portare al seguito documentazione sanitaria, quale il libretto sanitario oppure un certificato sanitario di buona salute e, per i cani, il certificato d'iscrizione all'anagrafe, attestante che l'animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti;
 - d) pulire e spazzolare l'animale prima della visita;
 - e) portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani;
 - f) osservare, in generale, la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, in particolare nel caso di animali non sterilizzati.

Capo VII

Criteria per rendere riconoscibili i cani di assistenza alle persone con disabilità

Art. 24

(Cani di assistenza)

1. Sono definiti cani di assistenza tutti i cani, oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali.
2. I cani d'assistenza devono seguire un percorso educativo e di addestramento secondo le modalità elaborate dall'International guide dog federation (IGDF) o dall'Assistance dogs international (ADI), dalle norme UNI o da altri prodotti della normazione, secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea. Al termine del percorso deve essere rilasciata la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
3. Al fine di facilitare l'accesso ovunque al seguito del detentore, i cani devono essere resi riconoscibili attraverso distintivi identificativi, come collari o un qualsiasi altro elemento di imbracatura. Il detentore è tenuto a portare con sé la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
4. Il detentore è tenuto ad assicurare che il cane mantenga un comportamento adeguato e compatibile con la sua permanenza nel mezzo di trasporto o luogo in cui si trova.

Capo VIII

Disposizione finale

Art. 25
(Norma di rinvio)

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 112, comma 2 della l.r. n.33/2009.

Art. 26
(Abrogazione)

1. E' abrogato il regolamento regionale 5 maggio 2008, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 luglio 2006, n. 16 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione))(1). 

Allegati omissis

NOTE:

1. Si rinvia al r.r. 5 maggio 2008, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia